

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 5 al 18 novembre 2015)

INDICE

BATTISTA: sulla locazione della caserma "F. Massarelli" di Gorizia alla Polizia di Stato (4-03985) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i> )	Pag. 3829	VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>	3847
CENTINAIO: sul <i>rave party</i> svoltosi a Torrenieri (Siena) nella notte di capodanno 2015 (4-03297) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i> )	3833	MANDELLI: sulla valorizzazione della figura dell'attuario iscritto all'albo professionale nella legislazione nazionale (4-03366) (risp. VICARI, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i> )	3852
CRIMI ed altri: sulla dotazione di uomini e mezzi delle forze di polizia alla frontiera di Tarvisio (Udine) (4-03805) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i> )	3836	MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI: sull' <i>escalation</i> di furti a danno delle farmacie (4-01165) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i> )	3857
GASPARRI: sull'autorizzazione della manifestazione "Canapisa" a Pisa per il 2015 (4-03996) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i> )	3839	MARAN: sulla locazione della caserma "F. Massarelli" di Gorizia alla Polizia di Stato (4-03978) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i> )	3831
GIACOBBE: sulla negazione di visti di studio dalla Tunisia all'Italia (4-04598) (risp. GIRO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i> )	3842	MINZOLINI: sull'interdittiva antimafia che ha colpito alcune ditte di sicurezza privata (4-04595) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i> )	3859
LUMIA: sulla morte del sostituto procuratore di Napoli, Federico Bisceglia (4-03577) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i> )	3845	sull'interdittiva antimafia che ha colpito alcune ditte di sicurezza privata (4-04716) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i> )	3862
MANCONI: sulla destituzione di un consigliere d'ambasciata (4-04618) (risp. DELLA		MUSSINI ed altri: sui tagli alle istituzioni scolastiche italiane all'estero (4-03677) (risp.	

GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

3867

sceglia (4-03604) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

3871

PEPE ed altri: sull'incidente mortale che ha coinvolto il pubblico ministero Federico Bi-

---

BATTISTA. - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il rapporto locativo dell'immobile denominato "Caserma Francesco Massarelli" ubicato a Gorizia in via casa Rossa n. 1, tra Comune di Gorizia, proprietario dell'immobile, e il Ministero dell'interno, rappresentato dalla Prefettura di Gorizia, si è instaurato con l'originario contratto (Rep. n. 1333) stipulato in data 6 ottobre 1982;

l'ufficio Patrimonio del Comune di Gorizia ha comunicato alla Prefettura la cessazione del rapporto locativo al 31 maggio 2009, ovvero alla data di completamento dell'ammortamento delle spese effettuate dal Ministero sull'immobile in oggetto;

in data 26 marzo 2013, è stato sottoscritto tra Comune e Prefettura di Gorizia un verbale di conciliazione, in base al quale il Ministero dell'interno ha disposto l'accreditamento al Comune della somma di 308.927,31 euro, salvo conguaglio, per il pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo per il periodo dal 1° giugno 2009 al 30 giugno 2012;

l'amministrazione comunale ha accettato tale importo solo a titolo di acconto, in quanto ritiene che tale indennità sia notevolmente più elevata, dovendo la stessa essere calcolata in base al nuovo canone;

nonostante l'Agenzia del Demanio avesse espresso parere favorevole sulla congruità del canone fissato dagli uffici municipali, non è mai stato formalizzato il nuovo contratto di locazione;

a più di 4 anni di distanza dalla scadenza del rapporto precedente e a tutela di responsabilità contabili a proprio carico, il Comune di Gorizia ha deciso di agire in giudizio contro la Prefettura di Gorizia e il Ministero dell'interno attraverso uno sfratto per finita locazione, onde recuperare la disponibilità dell'immobile e, successivamente, ottenere il pagamento del saldo dell'indennità di occupazione;

con deliberazione della Giunta comunale n. 190 del 5 settembre 2013, il Comune ha conferito il mandato di rappresentanza e difesa dell'ente all'avvocato Stefano Piccoli;

il tribunale di Trieste ha convalidato lo sfratto rendendolo esecutivo entro il 31 ottobre 2015, termine ultimo per la Polizia di Stato per sgomberare l'immobile;

considerato che:

negli anni precedenti sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria, ammortizzati in conto canone;

nel giugno 2009, alla scadenza dell'ammortamento, il Ministero avrebbe dovuto riprendere a pagare l'affitto al Comune, nella cifra di 234.000 euro l'anno;

l'ammontare del canone, a suo tempo stimato e accettato dall'Agenzia del Demanio è stato inserito negli atti di impegno;

nonostante le continue sollecitazioni il contratto non è stato ancora sottoscritto e perdura l'occupazione senza titolo della "Caserma Massarelli" da parte della Polizia di Stato;

inoltre, tenuto conto che:

da anni agenti e funzionari della Polizia sono costretti a lavorare in condizioni precarie all'interno del palazzo: una struttura il cui stato di deterioramento ha raggiunto livelli preoccupanti, tra crepe, intonaci cadenti e buchi nel soffitto;

il Sindaco di Gorizia, Ettore Romoli, nei mesi scorsi ha contattato a più riprese i competenti uffici della Polizia di Stato e del Ministero per trovare una soluzione condivisa;

in ultima data, il 13 maggio 2015, lo stesso sindaco ha inviato una lettera di sollecito alle autorità di Governo e del territorio, chiedendo una rapida ed efficace soluzione del caso, in vista dell'imminente 31 ottobre 2015, giorno ultimo di evacuazione, pena l'esecuzione forzata dello sfratto,

si chiede di sapere se:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei gravi fatti riportati e quali siano le loro valutazioni in merito;

se non ritengano opportuno adottare provvedimenti volti a sollecitare gli uffici competenti ad accelerare le procedure della stipula del nuovo contratto di locazione degli spazi di proprietà del Comune di Gorizia, occupati dalla sede della Polizia di Stato.

(4-03985)

(19 maggio 2015)

MARAN. - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

dal 1982 al 31 maggio 2009 è stato in essere il tra Comune di Gorizia, in qualità di locatore, ed il Ministero dell'interno, in qualità di locatario, un contratto per la locazione dell'immobile adibito a caserma denominata "F.Massarelli" a Gorizia;

dal 1° giugno 2009 la Polizia di Stato occupa la struttura e le sue pertinenze senza alcun titolo, in quanto i rapporti intercorsi con la Prefettura di Gorizia e l'Agenzia del Demanio non hanno portato alla formalizzazione del raggiunto "impegno a locare", seppure ad un canone annuo ridotto;

l'importo disposto dal Ministero dell'interno quale indennità di occupazione per il periodo dal 1° giugno 2009 al 30 giugno 2012 è stato accettato dal Comune di Gorizia a titolo di acconto in attesa del restante pagamento a saldo;

il canone ridotto, ritenuto congruo dall'Agenzia del Demanio, non è stato ancora applicato per la mancata sottoscrizione di accettazione da parte dell'agenzia stessa;

il Comune di Gorizia, al fine di evitare responsabilità contabili a proprio carico, è stato costretto ad agire in giudizio contro la Prefettura ed il Ministero dell'interno, attraverso uno sfratto per finita locazione, così da recuperare la disponibilità dell'immobile e ottenere, successivamente, il pagamento del saldo dovuto;

il Tribunale di Trieste ha convalidato lo sfratto rendendolo esecutivo entro il 31 ottobre 2015, termine ultimo per la Polizia di Stato per lo sgombero dell'immobile;

qualora si addivenisse alla stipula di un nuovo contratto di locazione, previa liquidazione del dovuto pregresso da parte del Ministero dell'interno nei confronti del locatore, il Comune di Gorizia, nel rispetto delle istituzioni coinvolte nella spiacevole vicenda e con la ferma volontà di di-

rimere per il meglio la situazione creatasi, impiegherebbe le somme recuperate destinandole alla manutenzione ed ampliamento della struttura per ospitare l'intera Questura, attualmente distribuita su 2 sedi altrettanto bisognose di interventi di messa in sicurezza e a norma;

tale soluzione è considerata ottimale anche dal Questore di Gorizia,

si chiede di sapere quali azioni intendano intraprendere i Ministri in indirizzo per addivenire in tempi brevi ad una soluzione del caso, alla luce anche della buona volontà e disponibilità manifestate dal Comune di Gorizia, proprietario dell'immobile.

(4-03978)

(19 maggio 2015)

RISPOSTA.<sup>(\*)</sup> - Si risponde congiuntamente alle interrogazioni 4-03985 e 4-03978, con cui si chiede quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per accelerare la stipula del nuovo contratto di locazione per i locali della caserma "Massarelli", di proprietà del Comune di Gorizia e sede di alcuni uffici e servizi della locale Questura e dell'annesso autoparco.

Si comunica che il 10 luglio 2015 si è tenuta una riunione presso la Prefettura di Gorizia con la presenza di tutte le parti interessate alla risoluzione della problematica, nonché con i rappresentanti del Dipartimento della pubblica sicurezza. La riunione era finalizzata, in particolare, a definire la situazione di occupazione extracontrattuale della caserma da parte della Questura (il contratto di locazione era scaduto il 31 maggio 2009), nonché il contenzioso sussistente con il Comune sia per ottenere il rilascio dell'immobile sia per la richiesta di una diversa quantificazione della indennità di occupazione (infatti per l'utilizzo della caserma in regime extracontrattuale è stata corrisposta annualmente al Comune, a titolo di indennità, la somma di 87.550 euro accettata dal Comune solo quale acconto a decorrere dal 1° giugno 2009).

Nel corso della riunione è stato, quindi, delineato il percorso per addivenire alla sanatoria del pregresso utilizzo senza titolo dell'immobile da parte della Questura di Gorizia e alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione, interrompendo quindi la procedura esecutiva di sfratto attivata dal Comune. È stata anche acquisita la disponibilità da parte del Comune a realizzare lavori di adeguamento ed ampliamento anche in previsione dell'accorpamento in un'unica struttura di tutti gli uffici della Questura at-

---

<sup>(\*)</sup> Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

tualmente dislocati in 2 stabili; accorpamento che, una volta realizzato, determinerà un risparmio netto annuo di 35.000 euro e permetterà di risolvere i problemi logistici della Questura con conseguente miglioramento della funzionalità nella resa dei servizi istituzionali.

Il successivo 24 luglio, la Prefettura di Gorizia, acquisita dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste conferma del parere favorevole ad una soluzione conciliativa della controversia, ha inviato al Dipartimento della pubblica sicurezza la bozza di un accordo bonario da sottoscrivere con l'ente proprietario, sulla base del quale lo stesso si impegna a non dare esecuzione allo sfratto esecutivo a fronte di un riconoscimento, da parte del Ministero, di un'indennità di occupazione extracontrattuale pari a 150.000 euro annui.

Il 9 ottobre 2015, quindi, è stata autorizzata la Prefettura al prosieguo dell'*iter* intrapreso per la risoluzione della problematica. Il 20 ottobre è stata disposta l'emissione di un ordine di accreditamento per l'importo complessivo di 371.889 euro, pari alla differenza fra quanto concordato e quanto effettivamente corrisposto per l'occupazione extracontrattuale dell'immobile caserma Massarelli per il periodo compreso dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2015. Pertanto il 29 ottobre, il prefetto di Gorizia ha sottoscritto l'accordo bonario raggiunto tra questa amministrazione e il Comune con il quale è stato definito l'accordo per il riconoscimento dell'indennità extracontrattuale per lo stesso periodo citato quantificata in 150.000 euro annui.

Per quanto attiene al contratto di locazione che dovrà regolamentare il rapporto d'affitto per i prossimi 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, la Prefettura ha già avviato i contatti con l'Agenzia del demanio di Udine per un aggiornamento della determinazione della congruità del canone.

*Il Vice ministro dell'interno*

BUBBICO

(17 novembre 2015)

---

CENTINAIO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

tra il 31 dicembre 2014 ed i primi di gennaio 2015 si è svolto nella frazione di Torrenieri, comune di Montalcino (Siena), un *rave party*, che ha visto coinvolti, a detta del prefetto di Siena, circa 1.000 ragazzi;

il *rave* si è svolto nell'area privata degli stabilimenti ex Ceramiche senesi;

considerato che:

da notizie di stampa risulterebbe che alcuni giovani abbiano compiuto atti vandalici alla stazione di Siena, tentato di rubare una macchina a Siena (zona di porta Camollia), danneggiato la stazione di Buonconvento e rubato alcune biciclette sempre a Buonconvento;

negli stessi giorni, a Siena, si è svolto il "Capodanno diffuso", che ha visto la partecipazione di moltissimi senesi e turisti,

si chiede di sapere:

quali iniziative abbia assunto il Questore di Siena per prevenire il *rave party* di Capodanno;

quali siano stati i servizi di controllo organizzati dalla Questura di Siena;

se risulti che le strade interessate fossero presidiate dalla Polizia stradale di Siena e Montepulciano.

(4-03297)

(21 gennaio 2015)

RISPOSTA. - Sulla questione la Prefettura di Siena ha informato che, effettivamente, dal 31 dicembre 2014 al 4 gennaio 2015, nell'area privata degli stabilimenti dismessi della ex Ceramiche senesi in località Torrenieri, si è svolto un *rave party* con una presenza di giovani variabile di giorno in giorno fino a un massimo di 800 unità.

La prima segnalazione dell'evento è giunta, nel tardo pomeriggio della stessa giornata del 31 dicembre, dalla Polizia ferroviaria di Firenze, che ha segnalato la partenza in treno per Siena di un gruppo di 150-200 giovani presumibilmente intenzionati a partecipare ad un *rave party* in una località della provincia non meglio identificata. All'arrivo alla stazione ferroviaria del capoluogo senese, i ragazzi hanno trovato ad aspettarli alcuni equipaggi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri inviati dalla Questura, che hanno consentito la partenza per Torrenieri di 2 autobus di linea dopo le ore 20,30 con a bordo esclusivamente il numero di passeggeri autorizzato. Quindi, un discreto numero di ragazzi non ha potuto raggiungere la

meta del ritrovo, a questo punto identificata in Torrenieri, dove erano giunti alla spicciolata auto e *camper*.

A partire dalla serata del 31 e fino al termine della manifestazione, sono stati attivati mirati, ininterrotti servizi finalizzati al monitoraggio dell'area interessata, eseguiti secondo le direttive impartite dal questore con propria ordinanza.

Il 2 gennaio, in un'apposita seduta di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presenti i sindaci di Montalcino (del cui territorio fa parte Torrenieri) e di San Quirico d'Orcia, è stata decisa un'intensificazione dei servizi medesimi con l'intervento, oltre che della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, coadiuvati da unità cinofila antidroga, anche della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, della Polizia provinciale e della Polizia municipale.

Inoltre, sono stati previsti presidi nelle stazioni ferroviarie di Siena, Chiusi e Buonconvento ed è proseguito l'allertamento delle strutture di soccorso sanitario e dei vigili del fuoco. La Polizia stradale ha concorso ad integrare il sistema complessivo dei controlli attraverso i servizi di specifica competenza svolti, con l'utilizzo dell'etilometro, lungo le arterie che conducevano a Torrenieri.

Tutte le misure appena illustrate sono state disciplinate con ordinanze del questore, che hanno previsto un impegno straordinario e aggiuntivo delle forze dell'ordine, senza intaccare, però, il consistente dispositivo di sicurezza attuato proprio dal 31 dicembre per assicurare l'ordinato svolgimento delle manifestazioni programmate per le festività; manifestazioni che hanno richiamato un pubblico numeroso a Siena per il "Capodanno diffuso", e in diversi borghi della provincia.

Alla luce di quanto detto, si ritiene di poter affermare che i servizi disposti in occasione del *rave party* abbiano consentito di tutelare adeguatamente la comunità di Torrenieri, di scoraggiare nuovi arrivi e di impedire il proseguimento dell'evento fino all'Epifania. L'efficacia delle attività delle forze di polizia è comprovata dal deferimento all'autorità giudiziaria di 289 partecipanti per i reati di invasione di terreni e di edifici, danneggiamento aggravato e disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, con contestuale sottoposizione dei medesimi al procedimento per l'adozione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Per quanto concerne gli episodi specificamente segnalati, si rappresenta che non risultano esservi stati danni alla stazione di Buonconvento, mentre in quella di Siena si sono verificati danneggiamenti di lieve entità riguardanti un sanitario, un portasapone, un porta carta igienica e alcuni addobbi natalizi. Non sono emerse evidenze investigative tali da poter imputa-

re ai partecipanti al *rave* il tentato furto di un'autovettura a Siena. È stato, inoltre, denunciato il furto di due biciclette da passeggio avvenuto a Buonconvento il pomeriggio del 4 gennaio.

Per completezza, si informa che i rappresentanti delle società proprietarie dell'ex area industriale in cui si è svolto il *rave party*, area interamente privata e dismessa da anni, sono stati successivamente convocati dalla Prefettura di Siena alla presenza anche del sindaco di Montalcino, in quanto assenti nei frangenti in esame. Gli stessi hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a bonificarla in ottemperanza del provvedimento adottato dal Comune di Montalcino sulla base dell'esito dei controlli effettuati dal nucleo operativo ecologico dei Carabinieri al termine del *rave party*.

*Il Vice ministro dell'interno*

BUBBICO

(17 novembre 2015)

---

CRIMI, CAPPELLETTI, LUCIDI, MORONESE, MORRA, FUCKSIA, PAGLINI, ENDRIZZI, SANTANGELO, PETROCELLI, AIROLA. - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

da diversi organi di stampa e informazione, come dall'articolo intitolato "Giunti nel 2015 trecento clandestini a Tarvisio", pubblicato su "Udine20" il 28 marzo 2015, si è recentemente appreso dell'aumento degli "ingressi illegali di clandestini provenienti dal valico di frontiera italo-austriaco, con una media oltre tre passaggi al giorno considerando solo gli ingressi, ovvero il numero di persone che gli investigatori sono certi abbiano appena passato il confine, e non i rintracci che sono ancora più numerosi";

dallo stesso articolo si apprende che gli ingressi di clandestini scoperti dal 1° gennaio 2015 a Tarvisio (Udine) grazie ai controlli operati sulla frontiera dalle forze dell'ordine risultano essere 300: "di questi, 114 sono stati controllati dai Carabinieri della Compagnia di Tarvisio e 186 dalla Polizia di Frontiera; otto i passeur arrestati, di diverse nazionalità"; dette entità numeriche sono state fornite dalla Procura di Udine;

da alcune settimane la Procura di Udine ha istituito un *pool* di magistrati deputati ad indagare su reati legati all'immigrazione clandestina per reprimere lo sfruttamento del traffico di esseri umani;

recentemente il procuratore capo di Udine, Raffaele Tito, e 3 sostituti procuratori hanno effettuato un sopralluogo con la Polizia di frontiera, rilevando importanti *deficit* e carenze nelle operazioni di controllo dei flussi

migratori dovuti alla riduzione delle risorse umane disponibili in organico, dirottate in supporto ai piani di sicurezza relativi alla manifestazione internazionale Expo2015, per i quali un primo contingente di 14 agenti è già partito;

in particolare, si è appreso dall'articolo intitolato "L'Expo sguarnisce le frontiere e i clandestini entrano indisturbati", pubblicato su "Il Gazzettino" del 10 aprile, che "gli uomini della Polizia di Frontiera friulana, vista la loro competenza, sono stati dislocati negli aeroporti lombardi. Tarvisio ne dovrà garantire 16, quasi un terzo dell'organico che è di 58 persone. Da Trieste partono in 24, da Gorizia altri 16. Si devono poi aggiungere 7 agenti della Polfer del capoluogo giuliano. Totale: 63 uomini";

diversi organi di stampa hanno così inquadrato la situazione: "proprio nel momento in cui i controlli alla frontiera dovrebbero essere rafforzati, il confine nord-orientale viene sguarnito di agenti. Quando, cioè, maggiore si fa la tensione per il rischio attentati sull'Italia dell'Expo 2015, al via a Milano dal mese prossimo, in Friuli il personale della polizia addetto al contrasto dell'immigrazione clandestina viene spedito in missione altrove. Per l'esattezza, in uno degli aeroporti lombardi - l'aeroporto di Bergamo (nda) - per i quali è stato predisposto il mega piano della sicurezza che dovrà vigilare, appunto, sull'esposizione mondiale", come si legge su "Emergenza immigrazione, la Procura: è un confine caldo, servono subito rinforzi", pubblicato da "Il Messaggero Veneto" del 14 aprile);

considerato che:

sempre dall'ultimo articolo si apprende che in occasione del citato sopralluogo a Tarvisio, il procuratore capo di Udine Tito ha denunciato che "i carabinieri sono pochissimi e comunque alle prese con mille altre incombenze, i poliziotti sono stati dimezzati e la Guardia di finanza ha compiti diversi. Risultato, una trentina di persone appena, peraltro sempre più demotivate";

il procuratore capo ha poi dichiarato di non condividere le scelte operate, affermando che "con i tagli lineari del personale di polizia decisi per Tarvisio, si sono dimostrate scarsa attenzione e conoscenza di questo territorio, da sempre e tuttora porta sui Paesi dell'Europa centro orientale"; per il procuratore la decisione di ridurre l'organico denota "l'assenza di un approfondimento delle conseguenze alle quali si rischia di esporsi";

considerato inoltre che:

secondo quanto affermato da Tito, la frontiera in Friuli Venezia Giulia rappresenta "un confine caldo. Gli extracomunitari [provenienti da Pakistan, Iraq, Afghanistan, Siria, Bangladesh] si raccolgono in Ungheria e arrivano da noi dopo un breve passaggio attraverso l'Austria. Non è affatto

giusto privarci degli strumenti necessari ad affrontare la tragedia umana che quotidianamente si consuma davanti ai nostri occhi. E non è neppure ammissibile che questo finisca per alimentare la criminalità organizzata e i suoi interessi";

in riferimento agli strumenti e alle iniziative che si potrebbero adottare per ridurre l'emergenza, il procuratore Tito ritiene che non siano necessarie dotazioni eccezionali; a tal proposito, ha dichiarato: "Stiamo parlando di tre strade soltanto: la statale, la ciclovía e l'autostrada. Per controllarle basterebbe una sessantina di uomini. Volevamo vedere di persona la geografia del territorio e capire come funziona la macchina dei controlli. Ebbene, è molto più semplice di quanto possa apparire: basterebbero un po' di buona volontà e una dotazione di mezzi tecnici adeguata alle necessità",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non intenda dare seguito alle denunce del procuratore capo della Procura di Udine, Raffaele Tito, e quali iniziative intenda promuovere al fine di aumentare le dotazioni in termini di risorse umane e mezzi in ausilio agli organici delle forze di polizia che presidiano la frontiera.

(4-03805)

(15 aprile 2015)

RISPOSTA. - Il previsto aumento del traffico aereo presso gli scali lombardi di Milano Linate, Varese-Malpensa e Bergamo-Orio al Serio, correlato all'evento Expo 2015, ha reso necessario predisporre, a suo tempo, una dettagliata pianificazione finalizzata a garantire idonei livelli di funzionalità nell'espletamento delle attività di controllo della frontiera e, segnatamente, per assicurare il rafforzamento dei necessari controlli documentali. Si è provveduto, quindi, nel mese di marzo 2015, ad approntare il dispositivo di rinforzo per le esigenze degli uffici Polizia di frontiera aerea operanti presso i citati scali lombardi.

In tale ambito, a decorrere dal mese di aprile, è stata disposta, tra l'altro, l'assegnazione ai predetti uffici di una congrua aliquota di personale specializzato, di cui 52 unità aggregate dalla IV zona Polizia di frontiera di Udine. Nei mesi successivi, grazie al mutato quadro delle esigenze, l'aliquota di personale aggregato dalla IV zona è stata gradualmente ridotta fino ad azzerarsi.

Si informa, inoltre, che da alcuni mesi la fascia di confine tra Italia e Austria è comunque presidiata attraverso un dispositivo rinforzato di polizia che vede operare, presso il solo valico di Tarvisio, 60 appartenenti alla Polizia di Stato. Uguale rafforzamento è stato disposto al confine italo-sloveno, con l'invio, presso la Questura di Trieste, di un contingente aggiuntivo di 50 unità. Nello stesso capoluogo giuliano opera altresì l'ufficio di Polizia di frontiera marittima, che ha un organico pari a 66 unità. Sono in atto, inoltre, dal mese di maggio, nell'ambito dell'accordo italo-austriaco, una serie di servizi congiunti di pattugliamento sulle principati tratte ferroviarie e stradali transfrontaliere.

Ovviamente, qualora la situazione dovesse richiederlo, il Ministero non esiterà a disporre un ulteriore potenziamento dei controlli nel rispetto delle previsioni del regolamento di Schengen.

*Il Vice ministro dell'interno*

BUBBICO

(18 novembre 2015)

---

GASPARRI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

sabato 23 maggio 2015, dalle ore 16 circa, si terrà a Pisa la quindicesima edizione della manifestazione denominata "Canapisa";

lo scopo della manifestazione, "*street parade*" antiproibizionista, sarebbe quello di esprimere il dissenso nei confronti delle norme sugli stupefacenti e sostenere politiche di pseudo informazione, attraverso l'esaltazione dell'uso libero ed indiscriminato di sostanze psicotrope, propagandato attraverso macroriproduzioni plastiche di "spinelli", striscioni propagandistici, scritte sui mezzi meccanici utilizzati dai manifestanti e *slogan* vari;

durante le precedenti edizioni della manifestazione sono state distribuite a profusione birra e sostanze superalcoliche ai partecipanti;

per consentire lo svolgimento della manifestazione si prevede di chiudere al traffico veicolare parte del centro cittadino, determinando molti disagi sia alla popolazione residente, sia ai turisti presenti, particolarmente numerosi, in questo periodo nella città;

nella passata edizione, il disagio è stato reso ancor più acuto dall'insopportabile volume della musica che si sprigionava dai numerosi impianti di amplificazione posti sui mezzi meccanici utilizzati dai manifestan-

ti. La manifestazione si è protratta per alcune ore sino a concludersi in tarda serata, provocando ulteriore disturbo alla quiete pubblica;

inoltre, in dispregio di qualunque elementare norma di buon civismo, i manifestanti hanno lasciato tracce più che significative del proprio passaggio nel capoluogo;

nonostante la contrarietà e le denunce da parte di numerosi cittadini, a causa di danneggiamenti ed atti di vandalismo avvenuti negli anni precedenti, l'amministrazione comunale ha riconosciuto la manifestazione come una sorta di *rave party* "autorizzato" dalla Questura;

considerato che:

l'uso di sostanze psicotrope, allo stato attuale, è vietato dalla legge che, a questo proposito, prevede sanzioni di natura sia amministrativa, sia penale;

a tacer di quanto esposto, che pure costituisce di per sé motivo più che valido per ritenere siffatta manifestazione *contra legem*, è assolutamente intuitivo comprendere il nocimento che ne è derivato non solo e non tanto ai cittadini di Pisa, quanto all'immagine stessa della città, le cui eccellenze locali artistiche ed architettoniche richiamano turisti da tutto il mondo;

a giudizio dell'interrogante, la situazione esposta in premessa è paradossale: da un lato si autorizza una manifestazione a supporto delle sostanze stupefacenti, attualmente illegali nell'ordinamento italiano, e dall'altro si impedisce ai turisti, motore importante per l'economia locale, di poter accedere al centro storico e alle bellezze architettoniche della città,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quali siano le ragioni per cui è stata autorizzata, anche per il 2015, e da parte di quale autorità, la manifestazione citata in premessa;

se sia a conoscenza di quali siano le generalità, quantomeno degli organizzatori e dei finanziatori della manifestazione, nonché, ove possibile, dei partecipanti, con particolare riguardo a quanti abbiano già riportato condanne per reati connessi all'uso o allo spaccio di sostanze stupefacenti.

(4-03996)

(19 maggio 2015)

RISPOSTA. - La manifestazione "Canapisa", oggetto di riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica estesa al sindaco di Pisa, si è tenuta presso il capoluogo il 23 maggio 2015, con inizio alle ore 16 ed è stata regolarmente preavvisata ed organizzata dall'osservatorio Antiproibizionista/Canapisa, i cui *leader* si sono resi disponibili a concordare le migliori modalità di svolgimento dell'iniziativa, anticipando, anche su richiesta della Questura, la sua realizzazione, inizialmente preavvisata per il 31 maggio, in quanto data coincidente con le elezioni regionali e amministrative.

Il questore di Pisa, con ordinanza, ha imposto prescrizioni modificative del percorso inizialmente chiesto dai promotori, atte ad evitare che il corteo impegnasse il centro storico. Il transito si è svolto certamente con qualche disagio alla circolazione, ma senza alcun danneggiamento agli arredi urbani, né commissione di reati. Durante il passaggio del corteo, con itinerario relativamente breve, è stata diffusa musica che, dato l'orario, non ha creato disturbi particolari alle occupazioni private dei cittadini. Il successivo raduno si è tenuto in un'area verde dove, già dalle ore 23,30, il volume della musica è stato ridotto fino ad interrompersi al termine della manifestazione verso le ore 24, quando è incominciato il lento deflusso dei partecipanti.

Si evidenzia che gli organizzatori hanno previsto un servizio di pulizia che ha seguito il corteo, provvedendo a liberare il percorso da ogni genere di rifiuto e a ripulire l'area utilizzata per il raduno.

Nel corso dei servizi di ordine pubblico attuati per la manifestazione, sono stati intercettati 3 venditori ambulanti, ai quali sono state sequestrate migliaia di bottiglie contenenti bevande alcoliche; i medesimi sono stati muniti del foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Pisa per 3 anni. Nei servizi di controllo realizzati presso le arterie stradali ed autostradali in ingresso alla città, sono state ritirate 3 patenti di guida e sequestrate sostanze stupefacenti. Si è proceduto, inoltre, alla denuncia di 12 persone per detenzione di sostanze stupefacenti.

In particolare, i servizi predisposti durante il corteo hanno consentito di arrestare un cittadino senegalese, perché trovato in possesso di 40 grammi di hashish, ed un cittadino polacco resosi responsabile del danneggiamento di un'autovettura.

Si soggiunge che, al termine della manifestazione, è stata soccorsa una ragazza in coma etilico, che, accompagnata dall'ambulanza del 118 presso l'ospedale, è stata ricoverata in prognosi riservata e dimessa dopo 48 ore.

Alla luce dei fatti descritti, che confermano la piena legittimità delle scelte della Questura di Pisa, si evidenzia che la disciplina costituzionale del diritto di riunione non prevede alcuna autorizzazione preventiva da

parte delle autorità di pubblica sicurezza. L'articolo 17 della Costituzione, infatti, dopo aver affermato che "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi", precisa con chiarezza che solo per le riunioni in luogo pubblico "deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle solo per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica". Pertanto, in virtù delle citate disposizioni e di quelle previste dall'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, spetta alle autorità di pubblica sicurezza valutare le circostanze e le condizioni che, di volta in volta, appaiono necessarie per consentire riunioni o manifestazioni oppure, al contrario, inducono a vietarle o a farle svolgere secondo modalità differenti da quelle previste dagli organizzatori. Nella più stretta osservanza delle citate disposizioni e dello spirito che le impronta, le autorità di pubblica sicurezza garantiscono concretamente l'esercizio del diritto di riunione ad ogni gruppo che voglia organizzare iniziative volte a sostenere le proprie opinioni.

Per quanto concerne, infine, l'ultimo quesito si evidenzia quanto segue.

L'articolo 19 del regio decreto n. 635 del 1940, recante il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevede, espressamente, che l'avviso per le riunioni pubbliche, di cui all'articolo 18 del testo unico, debba contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione, nonché le generalità e la firma dei promotori. Pertanto, solo questi ultimi sono preventivamente noti all'autorità di pubblica sicurezza. Nel corso dello svolgimento dei relativi servizi di ordine pubblico, gli operatori di polizia possono legittimamente esercitare il potere-dovere di identificare i partecipanti alle manifestazioni, ai sensi dell'articolo 294 del regolamento. Tale norma, nel lasciare imprecisati i destinatari della richiesta, indica che gli ufficiali e agenti debbano legittimamente ricorrervi quando ciò appaia opportuno o necessario in relazione all'espletamento dei compiti istituzionali di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

*Il Vice ministro dell'interno*

BUBBICO

(17 novembre 2015)

---

GIACOBBE. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il visto di studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni) o di lunga durata ma a tempo determi-

nato (fino a un massimo di 365 giorni) allo straniero che intenda seguire corsi di studio o svolgere ricerche o altre attività culturali a carattere temporaneo o continuativo;

il visto di studio è legato ad adeguate e documentate garanzie che il richiedente deve fornire, quali: a) il corso di studio o l'attività culturale da seguire; b) i mezzi di sostentamento: borse di studio conferite dal Governo italiano o da enti italiani riconosciuti, da enti italiani di diritto pubblico, da organizzazioni internazionali o da altri enti internazionali riconosciuti, dal Governo o da enti pubblici del Paese di origine, da istituti religiosi, da università e licei stranieri o da altri enti e associazioni italiani anche privati ma di sicura affidabilità, o accertate garanzie economiche personali o della propria famiglia (non dichiarazioni di garanzia rilasciate da terze persone); c) dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria in Italia, che derivi da accordi o convenzioni in vigore con il Paese di origine o, in alternativa, adeguata copertura assicurativa per spese sanitarie, cure mediche e ricoveri ospedalieri urgenti (per tutta la loro durata), con polizza di enti o società italiani o con polizza straniera accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, che specifichino le forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite;

l'Italia ha un grande interesse ad assecondare l'internazionalizzazione delle sue istituzioni scolastiche e di ricerca e a stabilire rapporti formativi con la potenziale classe dirigente di Paesi verso i quali sussistono interessi strategici;

presso il consolato di Tunisi sono state presentate decine di richieste di visti di studio da parte di giovani che intendono optare per le strutture universitarie e di ricerca italiane come luoghi di studio, formazione e ricerca, che non sono state accolte dagli uffici competenti,

si chiede di sapere:

quali motivazioni sussistano per la mancata concessione, da parte del consolato di Tunisi, di 48 visti di studio per l'Italia;

in particolare, se non siano intervenute modifiche, nel corso della valutazione delle pratiche di richiesta visto, relativamente ai requisiti, individuali e familiari, e specificatamente legate al reddito ritenuto sufficiente, che richiedano un nuovo esame delle domande di visto;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, alla luce di un più attento esame delle richieste pervenute, informare gli interessati su quali parti della documentazione presentata siano eventualmente necessari dei completamenti;

se non ritenga necessario, infine, in linea con quanto si sta facendo in Italia, esaminare la possibilità di semplificare le procedure amministrative richieste e rafforzare il personale addetto al rilascio dei visti in realtà, come la Tunisia, nelle quali i rapporti politici, culturali, sociali ed economici rendono opportuno un maggiore investimento di risorse da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

(4-04598)

(30 settembre 2015)

RISPOSTA. - L'internazionalizzazione del nostro sistema universitario e di ricerca e il potenziamento della dimensione internazionale dei nostri atenei sono direttrici prioritarie della politica della Farnesina, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e in generale del Governo italiano. L'attrazione degli studenti stranieri è uno degli assi portanti di tale politica; nel 2014 la nostra rete diplomatico-consolare ha concesso più di 41.000 visti di studio in tutto il mondo.

L'istruttoria per il rilascio dei visti di studio si basa sia su un esame documentale, sia sull'esame dei requisiti soggettivi dei richiedenti, al fine di accertare che lo studio nel nostro Paese sia l'effettiva finalità dell'utente. Per i richiedenti il visto per immatricolazione universitaria, in particolare, l'esame documentale riguarda atti che comprovino l'iscrizione al corso, le prenotazioni aeree e le dichiarazioni di ospitalità. Quanto ai requisiti soggettivi, la sede è tenuta ad escludere ogni rischio di natura migratoria in capo al richiedente e ad accertare l'effettiva intenzione di fare rientro nel Paese di origine al termine del soggiorno: a questo fine viene esaminata soprattutto la sua situazione personale e familiare sotto il profilo lavorativo ed economico, sulla base di estratti conto bancari, certificati di proprietà immobiliari, dichiarazioni del datore di lavoro. Le norme del Ministero dell'istruzione specificano chiaramente le condizioni economiche per l'accettazione di un'iscrizione universitaria, requisiti economici minimi inferiori a quelli adottati per la generalità degli stranieri che intendono recarsi in Italia.

Per quanto riguarda la Tunisia, la categoria degli studenti che si iscrivono ad università in Italia è tra quelle considerate maggiormente a rischio di immigrazione clandestina: per questo motivo si presta grande attenzione alla valutazione di merito di ogni singola pratica di visto. Diversi *partner* Schengen, tra cui la Germania, hanno attirato in passato l'attenzione della nostra ambasciata sul fatto che vi sarebbe un elevato numero di immigrati trovati irregolarmente sul loro territorio in possesso di visti per studio concessi a Tunisi.

I visti per immatricolazione universitaria concessi in Tunisia nel 2014 sono stati 240. Le richieste di visto rifiutate dalla nostra ambasciata sono state 48, in quanto la documentazione presentata è risultata lacunosa o poco chiara con riguardo alla effettiva finalità del viaggio nonostante le integrazioni puntualmente richieste dalla sede. Quest'ultima ha effettuato un esame attento della situazione complessiva delle famiglie degli studenti, che devono essere in grado di garantire con certezza e su base mensile la somma necessaria al loro sostentamento in Italia anche oltre i 13 mesi per cui il Ministero dell'istruzione richiede garanzie. In molti casi, all'insussistenza delle condizioni economiche minime per vivere in Italia si aggiungevano l'età del richiedente, che superava di gran lunga quella normalmente prevista per le immatricolazioni universitarie, e spesso la scarsa conoscenza della lingua italiana. In qualche caso i richiedenti affermavano, in sede di intervista, che avrebbero provveduto al loro mantenimento cercando un lavoro nel nostro Paese.

Nel confermare dunque la correttezza dell'operato dell'ambasciata italiana a Tunisi, si evidenzia che è sempre possibile per gli interessati presentare una nuova domanda di visto, corredata dalla documentazione in grado di superare i motivi di diniego riscontrati nella precedente richiesta. Il diniego ricevuto dagli studenti non esclude infatti la concessione di un visto per la frequenza di corsi universitari in Italia nel prossimo anno accademico, ove ve ne siano le condizioni.

Per quanto riguarda infine il potenziamento delle risorse umane presso l'ufficio visti dell'ambasciata a Tunisi, auspicato nell'atto, si fa presente che, pur in un contesto generale di risorse umane decrescenti, l'ambasciata a Tunisi ha mantenuto il suo organico e sono state recentemente inviate due unità aggiuntive per far fronte all'aggravio di lavoro derivante dalla crisi in Libia e dalla sospensione delle attività dell'ambasciata a Tripoli. Infine, si segnala che anche il personale a contratto dell'ufficio visti è stato potenziato.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*

GIRO

(9 novembre 2015)

---

LUMIA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

come emerge da diverse notizie di stampa, è morto in un incidente stradale sulla Salerno-Reggio Calabria, all'altezza di Castrovillari (Cosenza), il sostituto procuratore di Napoli, Federico Bisceglia. Il magistrato, di 45

anni, si era occupato, negli anni, delle vicende riguardanti la "terra dei fuochi", degli appalti per la coppa America di vela, dei rifiuti tossici a largo di Capri, della morte della piccola Fortuna;

nell'incidente stradale, avvenuto in tarda serata, intorno a mezzanotte, in buone condizioni meteorologiche e senza il coinvolgimento di altri veicoli è rimasta ferita anche una donna, portata subito all'ospedale di Cosenza. I 2 si trovavano a bordo di una Lancia K che, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato e si è scontrata con le barriere laterali in un tratto rettilineo, non interessato dai tanti cantieri che occupano l'autostrada, finendo fuori strada dopo alcuni testacoda;

sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e il servizio 118, ma per il magistrato non c'è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. L'autostrada, secondo quanto riporta una nota dell'Anas, è rimasta chiusa fino alle ore 5,00 del mattino, al termine della messa in sicurezza del tratto stradale e della conclusione dei rilievi delle forze dell'ordine;

la Procura di Castrovillari ha disposto l'autopsia per accertare le dinamiche dell'incidente, se sia stato causato da un malore del magistrato, mentre si recava a Catanzaro, dove Bisceglia, originario proprio di questa città, stava rientrando per andare a trovare i familiari, ma saranno soprattutto le perizie sull'auto a fornire risposte più esaurienti;

Federico Bisceglia era uno stimato magistrato impegnato in diversi filoni legati ai rifiuti e alle violazioni ambientali, di cui in più occasioni aveva discusso in incontri pubblici con studenti e cittadini. Non è mai facile credere che la morte di un pubblico ministero che indagava sui veleni della "terra dei fuochi" e sugli interrimenti dei rifiuti tossici possa essere casuale, come non sono casuali le dichiarazioni del pentito Carmine Schiavone (anche lui morto in circostanze poco chiare e poco convincenti) rese al sacerdote di Caivano, don Maurizio Patriciello, e all'oncologo Antonio Marfella, in prima linea nella lotta ai delitti ambientali di "stare attenti agli incidenti stradali". Parole che oggi possono suonare addirittura profetiche. Ecco perché è necessario a giudizio dell'interrogante andare sino in fondo e garantire una meticolosa indagine in grado di valutare le responsabilità di questa tragica morte, senza trascurare lo stesso metodo di lavoro intorno all'altra "strana" morte di Carmine Schiavone,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda potenziare le risorse professionali e investigative delle forze di polizia per garantire un'adeguata attività di indagine.

(4-03577)

(4 marzo 2015)

RISPOSTA. - In merito all'incidente stradale del 28 febbraio 2015 che ha causato la morte del sostituto procuratore di Napoli, Federico Bisceglia, da anni impegnato in delicate indagini sulle ecomafie, il compartimento Polizia stradale per la Calabria di Catanzaro ha comunicato che al momento non è possibile fornire notizie approfondite in riferimento alla dinamica del sinistro in quanto il fascicolo processuale, aperto presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, è ancora nella fase del segreto istruttorio.

Dalla prima segnalazione emerge che il veicolo condotto dal magistrato, "nel percorrere la A3 in direzione sud, giunto alla chilometrica 205, tratto di strada rettilineo con fondo stradale bagnato, perdeva il controllo del veicolo, deviava a destra, impattava violentemente contro il guardrail e fuoriusciva dalla sede stradale per poi finire la corsa nella scarpata ivi presente. A seguito del violento urto, il conducente decedeva sul posto mentre l'unica trasportata riportava lesioni".

Si rappresenta che le indagini sono condotte, con impegno e attenzione massimi, da personale della sezione Polizia stradale di Cosenza e della sottosezione autostradale di Frascineto, su delega conferita dall'autorità giudiziaria procedente.

*Il Vice ministro dell'interno*

BUBBICO

(12 novembre 2015)

---

MANCONI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il consigliere d'Ambasciata Michael L. Giffoni è stato per 5 anni ambasciatore italiano in Kosovo, incarico ricoperto a lungo e per primo, meritando numerosi riconoscimenti, anche a livello internazionale;

successivamente ha diretto l'unità per il nord Africa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

il 7 febbraio 2014 il consigliere Giffoni fu convocato dalla direzione generale per le risorse e l'innovazione del Ministero e, in assenza di una preventiva comunicazione, fu informato di essere destinatario di un provvedimento di sospensione cautelare, da ricondurre a un suo presunto coinvolgimento in un traffico di visti scoperto dalla missione europea in Kosovo "Eulex";

i responsabili del crimine erano stati individuati in un gruppo di malavitosi kosovari, successivamente arrestati, supportati da un impiegato dell'ambasciata italiana, anch'egli arrestato: prima di adottare il provvedimento, il Ministero aveva disposto un'ispezione nella sede diplomatica di Pristina, la quale si era svolta senza interpellare né prima né dopo il consigliere Giffoni e senza ascoltare i giudici kosovari o i funzionari di "Eulex" incaricati del caso;

il Ministero aveva poi deferito il caso ad una commissione disciplinare che, il 1° luglio 2014, con decreto ministeriale n. 1116, deliberava la destituzione del consigliere Giffoni, ex art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

sulla vicenda l'11 novembre 2014 il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato l'interrogazione 4-03001, alla quale ha dato risposta il vice ministro Pistelli il 22 dicembre 2014;

avverso tale decreto il consigliere Giffoni reagiva prontamente con impugnativa innanzi alla competente sezione del tribunale amministrativo regionale del Lazio (TAR) che, con sentenza n. 8220 dell'11 giugno 2015, alla luce del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa, e previo integrale assorbimento delle altre censure, annullava l'atto, per vizio pregiudiziale e sostanziale di incompetenza del Ministro, ordinando pertanto l'esecuzione della sentenza da parte dell'amministrazione;

alla luce di tale decisione, il consigliere Giffoni ha subito dichiarato, e ribadito anche per iscritto, l'intendimento di giungere a un compromesso onorevole e dignitoso per le parti, intendimento sul quale il Ministero degli affari esteri è parso concordare;

nonostante quanto riportato, il Ministero ha dapprima proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio, con atto corredato da domanda incidentale di sospensione; successivamente ha rinunciato alla tutela cautelare, decisione della quale il Consiglio di Stato ha preso atto, e ha disposto con decreto del direttore generale per le risorse e l'innovazione n. 1543 del 31 luglio 2015, con la motivazione di dover preservare gli atti ed effetti del procedimento disciplinare già concluso, di "convalidare" e "confermare" il decreto ministeriale n. 1116 del 1° luglio 2014 di destituzione del consigliere Giffoni, disponendo altresì che esso debba mantenere efficacia rispetto alla decorrenza, sia con riferimento agli effetti della sanzione sia dei provvedimenti correlati;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

contro il provvedimento di "convalida" di destituzione, il consigliere Giffoni ha presentato ricorso al TAR del Lazio, che dovrebbe ora

pronunciarsi in via cautelare, chiedendo l'annullamento di tale atto, in via principale, per nullità da carenza dell'oggetto e per precedente estinzione del relativo procedimento disciplinare;

si intravede una contraddizione tra l'atteggiamento proclamato dal Ministero, di ovvia tutela delle proprie prerogative e di correlato rispetto dei diritti di difesa del consigliere Giffoni, e gli atti concretamente posti in essere, che vanno oltre il diritto all'appello, pretendendo, allo stesso tempo, di preservare gli effetti della destituzione annullata e adeguarsi alla sentenza, "duplicando" il provvedimento "originario" di destituzione;

in nessuna fase del procedimento descritto, il consigliere Giffoni è stato sentito da "Eulex" o dalle autorità giudiziarie kosovare, che, nei quasi 2 anni di durata delle indagini in Kosovo, non hanno avvertito la necessità di ascoltarlo nemmeno come persona informata dei fatti;

il consigliere Giffoni è stato iscritto, come atto dovuto, nel registro degli indagati dalla Procura di Roma ma essa, ritenendo probabilmente il caso immeritevole di iniziative più stringenti, non ha inviato alcun avviso di garanzia, né ha sottoposto il medesimo a interrogatorio di garanzia, limitandosi ad acquisire informazioni sommarie attraverso gli organi di Polizia giudiziaria;

in conseguenza della vertenza, che ha causato notevole sofferenza al funzionario, il quale ha sempre dimostrato integrità e lealtà verso lo Stato, nonché competenza professionale di alto livello, le condizioni psicologiche e fisiche di Giffoni si sono ulteriormente aggravate e questi da ben 19 mesi risulta impossibilitato a svolgere le funzioni proprie della sua qualifica e si trova privo dell'unico mezzo di sostentamento per sé e la sua famiglia, fatti cui si aggiunge l'ulteriore mortificazione al prestigio acquisito negli anni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti, in particolare degli ultimi eventi relativi all'adozione del provvedimento di "convalida" di un atto già annullato dal TAR Lazio;

se le recenti procedure che hanno portato alla presunta "conferma" della destituzione del consigliere Giffoni abbiano pienamente rispettato la legge, i principi e le norme sui provvedimenti adottati dall'amministrazione e sui procedimenti disciplinari da essa intentati;

se le responsabilità accertate e documentate del consigliere Giffoni siano davvero tali da giustificare, non solo l'adozione di un provvedimento grave, come la destituzione, poi annullato dal TAR, ma addirittura la sua "convalida" o "conferma" e non rischino di configurare un vero e proprio

"accanimento" nei confronti del medesimo, non giustificato solo dalle normali procedure di tutela dell'amministrazione;

se possa fornire ogni utile elemento ulteriore in ordine alla vicenda.

(4-04618)

(2 ottobre 2015)

RISPOSTA. - In merito al provvedimento di destituzione del consigliere Michael Giffoni, si fornisce un quadro aggiornato rispetto agli elementi già forniti con la risposta del vice ministro *pro tempore* Pistelli il 22 dicembre 2014.

Come noto, è stato instaurato un procedimento disciplinare a carico del consigliere Giffoni, all'esito del quale la competente commissione di disciplina ha proposto la sanzione disciplinare della "destituzione", ai sensi dell'art. 84, lett. *b)* e *d)*, del testo unico n. 3 del 1957. La proposta della commissione veniva fatta propria e recepita integralmente dal Ministro degli affari esteri *pro tempore*, che destituiva il funzionario, senza esercitare la facoltà, pur conferita dalla legge, di riformare *in melius* la sanzione proposta dalla commissione di disciplina.

La destituzione veniva impugnata dal consigliere Giffoni dinanzi al TAR del Lazio che ha accolto il ricorso con la sentenza n. 8220/2015. Tuttavia, la sentenza TAR si è pronunciata soltanto sul primo profilo di impugnazione, l'asserita incompetenza (formale), senza esaminare i fatti e le responsabilità (merito sostanziale). Il TAR si è pertanto soffermato sulla questione dell'eccepito vizio di incompetenza (relativa) del Ministro all'emissione di un provvedimento disciplinare nei confronti di personale diplomatico e, nell'accogliere l'eccezione, ha dichiarato che quelle determinazioni in materia disciplinare sarebbero appannaggio del direttore generale competente per il personale più che del Ministro. A tale riguardo, va tuttavia posto in rilievo come il Ministro abbia da sempre adottato le relative determinazioni, come pure riconosciuto dal vigente dettato normativo (si veda l'art. 114, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957: "Il Ministro provvede con decreto motivato") oltretutto dalla specialità dell'ordinamento del Ministero. Nell'accogliere il ricorso presentato dal consigliere Giffoni (ma, come detto, senza entrare nel merito della vicenda), il TAR faceva, in ogni caso, "salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione".

Preso atto della citata sentenza, il Ministero, ritenendo sussistenti le ragioni per una riforma della stessa in appello, ha tempestivamente pro-

posto ricorso al Consiglio di Stato e successivamente ha convalidato l'originaria destituzione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 6 della legge n. 249 del 1968. Avverso tale convalida pende l'impugnazione del consigliere Giffoni dinanzi al TAR del Lazio e la Farnesina è in procinto di depositare le proprie difese.

Precisati i fatti, si passa ora a replicare più specificamente alle considerazioni dell'interrogante.

Preme preliminarmente rilevare che, allo stato degli atti, la vicenda ed i fatti che hanno condotto alla destituzione del consigliere Giffoni non è stata ancora esaminata dal giudice amministrativo, essendo intervenuta soltanto una sentenza di primo grado sul mero profilo dell'asserita incompetenza, sentenza peraltro subito impugnata perché ritenuta frutto di errore del giudice di prime cure. Si evidenzia, per converso, che nell'ambito della medesima vicenda dei visti irregolari all'ambasciata di Pristina, con riferimento ad altro dipendente coinvolto e licenziato, il Tribunale del lavoro di Roma ha rigettato il relativo ricorso con sentenza n. 58190 del 27 maggio 2015, avendo accertato che: a) i visti “irregolari [concessi dall'ambasciata d'Italia a Pristina all'epoca dei fatti] hanno consentito l'ingresso nello “spazio Schengen” di decine e decine di soggetti, senza i dovuti accertamenti né le necessarie garanzie”; b) si è trattato di un'attività illecita complessiva di rilascio indebito di visti da parte dell'ambasciata d'Italia a Pristina, che ha avuto risalto negli organi di stampa con conseguente danno all'immagine dello Stato e con esposizione dell'Italia e degli altri Paesi a un consistente rischio migratorio da un'area sotto tale profilo particolarmente delicata, che [il funzionario dell'ambasciata] (...) aveva il preciso dovere di evitare”; c) si è verificato, e a tacere d'altro, “un danno consistente nel rischio migratorio conseguente ai (...) visti emessi (...) il fatto che si è generato in conseguenza della condotta del ricorrente è immediatamente in contrasto con interessi primari protetti dell'ordinamento”; d) vi è stato, quindi, un rilascio di visti irregolari in radicale spregio della normativa nazionale (primaria e regolamentare) ed internazionale vigente e ritenuto di rilevantissima gravità.

Anche alla luce di tale decisione del Tribunale di Roma, il Ministero, con riferimento al caso del consigliere Giffoni, ben lungi da qualsivoglia accanimento, ha inteso preservare la validità ed efficacia dei propri atti ed accertamenti attraverso un atto di convalida.

Si deve poi considerare che la vicenda è tuttora oggetto di indagini sia da parte della missione EULEX che della Procura della Repubblica di Roma. Quest'ultima ha comunicato al Ministero (con nota del 22 maggio 2014) di aver iscritto il consigliere Michael Louis Giffoni nel registro degli indagati.

Per quanto sopra, la Farnesina ha inteso far prevalere l'esigenza di preservare e confermare gli accertamenti e gli effetti del procedimento di-

sciplinare (avviato, istruito e concluso) nei confronti del consigliere Giffoni rispetto al mero vizio formale di incompetenza del provvedimento rilevato dalla sentenza TAR n. 8220/2015, di cui non si condivide la censura tanto che è oggetto di impugnazione in appello.

Si ribadisce, pertanto, la piena legittimità del decreto ministeriale n. 1543 di convalida del 31 luglio 2015 (emanato dopo la proposizione dell'appello e per la denegata ipotesi che l'appello sia respinto e l'annullamento dell'originaria destituzione passi in giudicato) che ha, per l'appunto, confermato e convalidato il provvedimento di destituzione del consigliere Giffoni a firma del Ministro *pro tempore*.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*

DELLA VEDOVA

(11 novembre 2015)

---

MANDELLI. - *Ai Ministri dello sviluppo economico e della giustizia.* - Premesso che:

la direttiva 2009/138/CE (cosidetto Solvency II) in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione è volta all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia assicurativa, al fine di fornire alle imprese un quadro giuridico per esercitare la propria attività nel mercato interno;

essa costituisce il quadro normativo entro cui le autorità europee sviluppano il sistema Solvency II, un complesso di regole giuridiche, di misure attuative e di norme di prassi volte al miglioramento della quantità e della qualità dei requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione. Solvency II è dunque un nuovo contesto di regolamentazione, volto a conferire alle autorità di vigilanza gli strumenti appropriati per determinare la solvibilità complessiva delle imprese di assicurazione e riassicurazione, con misure quantitative e qualitative che influenzino la comprensione e la gestione dei rischi;

nell'ambito del recepimento della direttiva 2009/138/CE, si può constatare la volontà di eliminare, senza una sostanziale ragione né di contenuto né normativa, tutti i riferimenti preesistenti relativi all'attuario iscritto all'albo professionale che rappresenta una figura essenziale nel settore assicurativo per garantire terzietà ed equilibrio dei conti economici in uno dei settori vitali del Paese;

sotto il profilo normativo-giuridico non risulterebbe né all'interno della direttiva, né all'interno della legge delega che vi fosse prevista la volontà di eliminare la figura professionale. Tanto più che non viene mai menzionata la possibilità di un'estensione della delega oltre il mero recepimento della direttiva Solvency II;

sussisterebbe quindi a priori a giudizio dell'interrogante un palese eccesso di intervento normativo così come un difetto di recepimento laddove, ad esempio, l'articolo 35, comma 2, lettera c) e l'articolo 68, comma 2, lettera c) non sono stati recepiti;

quanto sopra assume maggior rilievo se si considera che dal nuovo codice delle assicurazioni (di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni) permane la continuità dei bilanci civilistici basati sul principio del costo storico e quindi il mantenimento delle attuali regole, nell'ambito delle quali è prevista dalla normativa la presenza dell'attuario incaricato vita, attuario incaricato RCA, attuario incaricato dalla società di revisione, nonché l'intervento dell'attuario nella predisposizione e sottoscrizione della relazione tecnica allegata al programma di attività per la richiesta di autorizzazione di una nuova compagnia di assicurazioni o in caso di estensione di rami, vita e danni;

sotto il profilo internazionale, si osserva che, non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo la professione attuariale è in una fase di grande sviluppo; d'altronde non è un caso il notevole rilievo dato alla funzione attuariale nella direttiva UE citata, proprio perché elemento indispensabile e necessario per lo svolgimento dell'attività assicurativa e universalmente riconosciuto come valutatore primo ed unico dei rischi per le specifiche, complesse ed uniche competenze che possiede;

le competenze dell'attuario si acquisiscono tramite un corso di laurea che si sviluppa in 5 anni e termina con un esame di Stato (aggiornato nel tempo allo sviluppo delle dinamiche attuariali e del mercato) e sono costantemente aggiornate attraverso la formazione continua cui l'iscritto all'albo è obbligatoriamente sottoposto. Giova altresì ricordare che l'ordine professionale degli attuari è stato istituito con legge n. 194 del 1942, ed è tutelato dalla Costituzione, come tutte le professioni regolamentate (art. 33, comma 5), e da specifiche normative (l'ultima risulta la riforma delle professioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012);

considerato che:

sotto il profilo del mercato del lavoro, si osserva come, fin dagli anni '50, l'attuario abbia certificato le riserve matematiche nel ramo vita e alla fine degli anni '70 sia stata introdotta la figura dell'attuario incaricato dalla società di revisione per la certificazione delle riserve tecniche. Successivamente è stata introdotta, per legge, la figura dell'attuario incaricato nel

ramo vita (art. 31 del decreto legislativo n. 209 del 2005) e poi l'analoga nel ramo dell'assicurazione obbligatoria RCA (art. 34 del decreto legislativo n. 209 del 2005);

nel 2012 è stata introdotta altresì la certificazione obbligatoria da parte dell'attuario delle riserve tecniche dei fondi pensione che coprono direttamente i rischi biometrici così come il rendimento degli investimenti, o un determinato livello di prestazioni, oppure erogano rendite. Per tali incarichi, in alcuni casi, sono stati introdotti specifici requisiti di onorabilità e professionalità. Il ruolo svolto dagli attuari nei settori previdenziali e assicurativi è quindi stato ed è tuttora significativo e riconosciuto dal legislatore e dalle autorità di vigilanza. Lo stesso dicasi anche a livello europeo e mondiale con modalità diverse e variegate ma che tendono sostanzialmente a rendere l'attuario sempre più presente nei settori previdenziale e assicurativo;

sotto il profilo dell'adeguata revisione esterna del bilancio d'esercizio, si osserva come l'eliminazione della figura storica dell'attuario incaricato dalla società di revisione è a giudizio dell'interrogante del tutto irragionevole perché le riserve tecniche rappresentano di gran lunga l'aspetto più rilevante e significativo dello stato patrimoniale di una compagnia di assicurazioni vita e danni;

sotto il profilo degli effetti sui controlli e sul bilancio di esercizio, si osserva che lo scenario che si delineerebbe con tali interventi sul codice delle assicurazioni sarebbe quello di un bilancio d'esercizio non soggetto ad alcuna verifica prevista dalla normativa da parte di un professionista, né contemplata all'interno di specifiche funzioni aziendali. Sostanzialmente sparirebbe il controllo di terzietà con gravi rischi circa la verifica della sufficienza delle riserve tecniche;

sotto il profilo della funzione attuariale prevista dalla medesima direttiva UE, si osserva che non si è tenuto minimamente conto della recente quanto importante circolare dell'ordine degli attuari sulla funzione attuariale emanata il 18 dicembre 2014 ed inviata sia all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) sia al Ministero dello sviluppo economico, nella quale sono state fornite indicazioni in particolare sull'organizzazione, i requisiti e i conflitti di interesse;

a giudizio dell'interrogante le professioni regolamentate da sempre rappresentano un valore sociale ed economico per il Paese ed il loro contributo di professionalità e competenza è cruciale nel delicato contesto economico attuale. La categoria degli attuari detiene alti e consolidati livelli di competenze nell'ambito della previdenza e delle assicurazioni e i suoi iscritti operano quotidianamente avendo come riferimento l'etica e la deontologia professionale al servizio dei cittadini e delle istituzioni,

si chiede di sapere quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per non eliminare la figura dell'attuario iscritto all'albo professionale in sede di recepimento della direttiva 2009/138/CE, atteso che la sua attività è assolutamente necessaria per garantire l'equilibrio tecnico-economico delle imprese.

(4-03366)

(4 febbraio 2015)

RISPOSTA. - Limitatamente agli aspetti di rilievo assicurativo si segnala che le questioni poste hanno già trovato concreta ed adeguata risposta sostanziale nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/138/CE, nel frattempo definitivamente approvato dal Governo. La direttiva "Solvency II" è stata, infatti, recepita con il decreto legislativo n. 74 del 2015, che, nel dare attuazione alla normativa comunitaria in ambito nazionale, ha novellato il codice delle assicurazioni private, recato dal decreto legislativo n. 209 del 2005.

Va segnalato che le novità introdotte da Solvency II, in termini di *governance* e di criteri di valutazione, hanno condotto alla necessità di rivedere il sistema dei controlli societari delineato dall'attuale quadro normativo nazionale; in particolare, la direttiva ha previsto la costituzione obbligatoria, nell'ambito del sistema di *governance* dell'impresa, di una funzione attuariale con compiti che erano stati attribuiti nel previgente codice delle assicurazioni, una parte molto significativa, all'attuario incaricato, per il ramo vita e RC auto.

Come descritto nella relazione illustrativa al provvedimento di attuazione, gli articoli 30-*bis*, 30-*quater* e 30-*quinquies* disciplinano ora le 3 funzioni fondamentali del sistema di governo societario, già previste dal regolamento ISVAP n. 20/2008, e codificate a livello di norma primaria: la funzione di revisione interna, la funzione di gestione dei rischi e la funzione di verifica della conformità alla normativa. L'articolo 30-*sexies*, in linea con l'articolo 48 della direttiva, introduce, invece, la funzione attuariale quale nuova quarta funzione chiave nel sistema di governo societario alla quale è affidato un ruolo centrale in particolare nella valutazione delle riserve tecniche. Di conseguenza gli articoli 31 e 34, già disciplinanti le funzioni dell'attuario incaricato dell'impresa rispettivamente per i rami vita e per i rami RC auto, sono stati abrogati, poiché le funzioni sono assorbite dai compiti che rientrano nella funzione attuariale, peraltro esercitata con riguardo a tutti i rami vita e danni.

In particolare, e diversamente da quanto paventato, per quanto riguarda i requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono la funzione attuariale, la disposizione, nell'ambito della piena responsabilizzazione dell'impresa per l'esercizio della funzione medesima, mantiene il riconoscimento del ruolo e delle prerogative in capo ai professionisti attuari iscritti all'albo professionale di cui alla legge n. 194 del 1942, ferma restando la previsione di un sistema di equivalenza professionale per coloro per i quali sarà dimostrato il possesso di requisiti di conoscenza tecnica, di adeguata formazione professionale e di accertata esperienza, in modo tale che i medesimi siano professionalmente qualificati all'esercizio della funzione.

Tale impostazione, mentre da un lato apre alla possibilità che la funzione attuariale sia esercitata da altri soggetti dotati di conoscenze idonee per il suo svolgimento, dall'altro non rompe il sistema delle professioni regolamentate che caratterizza il nostro ordinamento giuridico offrendo garanzie di professionalità e selezione degli operatori. A conferma di ciò, i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, posseduti anche da coloro i quali saranno titolari della funzione attuariale, saranno graduati secondo i principi di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto, con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico sentito l'IVASS.

Le modifiche e le abrogazioni, poi, apportate al capo V, revisione legale dei conti, avuto riguardo alle funzioni dell'attuario incaricato (ovvero attuario nominato o revisore) ad ausilio delle società di revisione legale, non impediscono alle stesse, tuttavia, nel rispetto della normativa di settore legata alla revisione dei conti, di avvalersi della specifica professionalità attuariale in tutti i casi in cui la disciplina nazionale e/o comunitaria ne prevedano la competenza.

Proprio allo scopo di chiarire il ruolo e gli ambiti di competenza degli attuari incaricati, in attesa della definitiva entrata in vigore della nuova normativa (1° gennaio 2016), l'IVASS, con propria circolare del 28 luglio 2015, ha comunicato che ogni adempimento connesso e successivo all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 resta disciplinato dalla normativa attualmente vigente. Seguendo tale impostazione, l'IVASS ha richiesto che il revisore e l'attuario incaricato per i rami RC auto e vita nominati per l'esercizio 2015 concludano la propria attività eseguendo gli adempimenti prescritti dal codice vigente per la chiusura dell'esercizio 2015 e, in particolare, redigendo le prescritte relazioni da allegare al progetto di bilancio 2015.

Avuto riguardo, poi, alla possibilità di avvalersi, da parte delle imprese, di esperti attuari attraverso l'esternalizzazione delle funzioni fondamentali (ovvero, di avvalersi di attuari iscritti all'ordine), la facoltà è nuovamente confermata ed indirizzata anche dalla citata circolare dove sono fornite istruzioni e raccomandazioni relativamente all'attività attuariale.

*Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*

VICARI

(11 novembre 2015)

---

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI. - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

nella serata del 21 novembre 2013, Giuseppina Jacona, una farmacista di 79 anni, è stata barbaramente uccisa a Blufi, centro di 1.000 abitanti in provincia di Palermo, durante un tentativo di rapina all'interno della farmacia di cui era titolare;

la donna ha cercato di difendersi dai rapinatori, ma è stata accoltellata a morte. I due autori del delitto sono stati tratti in arresto dai carabinieri poco dopo l'evento;

da troppo tempo ormai le farmacie sono bersaglio continuo di rapine durante tutte le ore del giorno;

purtroppo le rapine in farmacia non accennano a diminuire, anzi si registra un sensibile aumento;

dagli ultimi dati disponibili del 2011 emerge che le rapine ai danni delle farmacie sono state 1.138, con un incremento pari al 5,1 per cento rispetto al 2010. Questa recrudescenza ha fatto sì che l'indice di rischio passasse da 6,1 a 6,3 rapine ogni 100 esercizi di farmacia. Un *trend* opposto rispetto a quanto rilevato per le rapine in banca che, seppur ancor superiori in valore assoluto, presentano un indice di rischio inferiore;

le farmacie in questo momento denunciano un aumento delle rapine tale da porle al secondo posto di eventi subiti rispetto agli esercizi commerciali della grande distribuzione;

secondo alcune stime nel 2011, la Lombardia si è confermata la regione maggiormente colpita: le rapine ai danni delle farmacie sono state, infatti, 365, il 32,1 per cento del totale. Seguono il Lazio con 189 rapine, la Campania con 118 e la Sicilia con 111: in queste 4 regioni, nelle quali opera

il 40 per cento delle farmacie totali, si è verificato ben il 69 per cento delle rapine totali;

considerato che:

le farmacie sono luoghi deputati all'accoglienza di malati disabili, mamme con bambini e della parte di popolazione più fragile, che chiede un consiglio sulla salute per sé o per i propri cari, o un farmaco per l'urgenza o per la cronicità;

più volte l'ordine dei farmacisti ha sollecitato le autorità competenti perché assumano iniziative per il contrasto della criminalità e le forze dell'ordine si siano dimostrate sensibili a queste richieste,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di tutelare l'incolumità dei cittadini di fronte questa *escalation* di micro-criminalità;

quali iniziative intenda adottare al fine di tutelare i professionisti che operano all'interno delle farmacie italiane.

(4-01165)

(22 novembre 2013)

RISPOSTA. - Il 21 novembre 2013 a Blufi, un piccolo centro del palermitano, una farmacista è stata uccisa nel corso di una rapina. I carabinieri della compagnia di Petralia Sottana hanno arrestato i due autori dell'omicidio, che non risultano collegati ad alcuna organizzazione criminale.

Più in generale, per quanto concerne il fenomeno evidenziato, relativo a una generale recrudescenza in Italia delle rapine compiute ai danni delle farmacie, si assicura che tali esercizi commerciali vengono considerati dalle forze dell'ordine obiettivi sensibili, da sottoporre a particolare vigilanza sia nell'ambito dei servizi esterni che nel contesto del piano coordinato di controllo del territorio.

Più nel dettaglio, si informa che, in esecuzione del protocollo di intesa siglato dal Ministero, da Confcommercio imprese per l'Italia e da Confesercenti il 14 luglio 2009, rinnovato poi per altri 3 anni a partire dal 12 novembre 2013, è stato attivato su tutto il territorio nazionale il sistema di video-allarme antirapina; l'impianto, che interagisce direttamente con gli

apparatati della centrale operativa dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato inviando in tempo reale le immagini del luogo in cui si sta consumando l'atto criminale, costituisce uno strumento utile sia per la gestione del pronto intervento che per lo sviluppo delle successive attività di indagine. Si evidenzia al riguardo una sempre maggiore adesione da parte dei titolari degli esercizi commerciali, comprese le farmacie.

Per quanto concerne invece l'attività di controllo nella provincia di Palermo, si comunica che dal 1° gennaio al 15 dicembre 2014, sono state registrate 37 rapine perpetrate in danno di farmacie, con una flessione pari al 18 per cento rispetto allo stesso periodo del 2013. Si ritiene che alla base di tale decremento vi sia la costante pianificazione di mirati servizi di prevenzione e controllo di obiettivi sensibili, con particolare riguardo agli esercizi commerciali sia nell'ambito del controllo integrato del territorio che dei cosiddetti piani antirapina.

Relativamente all'attività di controllo del territorio, si precisa che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, il Ministero ha disposto l'invio di rinforzi dei reparti prevenzione crimine sia nella città che nella provincia di Palermo. Nel periodo in esame è stata assicurata la presenza di ulteriori contingenti per 259 giorni, con l'impiego di complessivi 1.152 equipaggi, pari ad una media giornaliera di circa 4 equipaggi, per un totale di 3.456 unità. L'attività svolta ha consentito di controllare 13.266 persone, 142 esercizi pubblici e 7.199 veicoli, di elevare 1.772 contravvenzioni per violazioni del codice della strada, di sequestrare 460 veicoli e di ritirare 269 carte di circolazione.

*Il Vice ministro dell'interno*

BUBBICO

(17 novembre 2015)

---

MINZOLINI. - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'interrogante, con precedente atto di sindacato ispettivo, 3-01535, presentato in data 7 gennaio 2015 e pubblicato nella seduta n. 369, ha denunciato ai Ministri in indirizzo la situazione critica in cui versavano le società cooperative "Città di Roma Metronotte" e istituto di vigilanza "Nuova Città di Roma", colpite entrambe da interdittiva antimafia (prot. n. 234639/2014) emessa dal Prefetto di Roma, in data 16 ottobre 2014, a cui hanno fatto seguito una serie di atti lesivi (quali la revoca della licenza di polizia, la revoca delle concessioni per l'uso delle bande radio, le ispezioni straordinarie nei confronti di altre società cooperative collegate a quelle og-

getto della misura interdittiva) adottati con una concomitante vicinanza, quasi a voler decretare in modo rapido e definitivo la morte economica e sociale delle due realtà aziendali;

con il citato atto di sindacato ispettivo, l'interrogante aveva chiesto ai Ministri in indirizzo di verificare eventuali responsabilità sul piano amministrativo e disciplinare, in relazione a quanto descritto e di assumere le iniziative necessarie ad evitare che l'eliminazione dal mercato degli appalti dei servizi di vigilanza di un concorrente affidabile e qualificato potesse giungere a segno, anche in spregio della tutela giudiziale già concessa dal TAR del Lazio alle stesse cooperative;

da notizie in possesso dell'interrogante, i Ministri in indirizzo non hanno ancora risposto alla citata interrogazione, nonostante detenga caratteri d'urgenza, ai sensi dell'articolo 151 del regolamento del Senato, il che ha reso necessaria la presentazione del presente atto di sindacato ispettivo, tenendo altresì conto degli eventi nel frattempo verificatesi;

considerato che:

risulta, altresì, che il TAR del Lazio, con sentenza n. 4532/2015 del 24 marzo 2015, poi confermata da tutta una serie di pronunce speculari, abbia annullato l'interdittiva antimafia (prot. n. 234639/2014 del 16 ottobre 2014) disposta dalla Prefettura di Roma, ribadendo così quanto dallo stesso affermato già in sede cautelare;

risulta, inoltre, che il Consiglio di Stato abbia accolto, con sentenza n. 3653/2015 del 24 luglio 2015, uno degli appelli proposti dall'Avvocatura dello Stato, relativo alla gara della Banca d'Italia (R.G. n. 4702/2015);

la pronuncia, che ritiene legittima l'interdittiva antimafia, sul presupposto della presunta attualità dei legami con la famiglia Nicoletti, trova fondamento unicamente sull'ordinanza di custodia cautelare del 26 giugno 2015 (relativa ad un procedimento penale pendente già dal 2013) depositata in giudizio dalla Difesa erariale circa 10 giorni prima dell'udienza pubblica di merito del 16 luglio 2015, ordinanza cautelare che sembrava invero offuscare l'attualità dei legami tra il presunto amministratore di fatto, F. M. (sottoposto alla misura della custodia cautelare), e la famiglia indicata;

l'interrogante sarebbe, altresì, a conoscenza del fatto che lo stesso magistrato penale (nel decreto di conclusione delle indagini del 27 agosto 2015) avrebbe smentito quanto previamente affermato in sede di ordinanza di custodia cautelare: le indagini si sarebbero concluse escludendo qualunque pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata all'interno della società Metronotte;

in altri termini, il decreto di chiusura delle indagini avrebbe escluso categoricamente rapporti e legami attuali con la mafia o con organizzazioni di criminalità organizzata e avrebbe evidenziato semplicemente ipotesi di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori, nonché di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e altri reati comunque connessi a quelli appena indicati (omesso versamento di ritenute, dell'Iva, eccetera);

peraltro, il Consiglio di Stato non avrebbe tenuto conto del conflitto di interessi in cui versava il dirigente della Questura di Roma, dottor E. C., all'epoca in cui aveva firmato la relazione adottata a fondamento dell'interdittiva antimafia, essendo al contempo "controllore" e "controllato" nel settore dei servizi di vigilanza: situazione di incompatibilità che era stata provata documentalmente, tramite la presentazione di certificazioni UNILAV, certificazioni Inps, visure camerali, eccetera, documentazione dalla quale si evinceva come lo stesso dirigente e la figlia avessero prestato, in favore di un istituto di vigilanza concorrente, attività lavorativa nel 2014 (cioè nel periodo di adozione della nota da cui ha preso avvio il procedimento culminato nell'interdittiva antimafia), detenendo altresì, la figlia del dirigente, partecipazioni societarie nel citato istituto;

infine, risulta all'interrogante che, contestualmente all'ordinanza di custodia cautelare del presunto amministratore di fatto, F. M., la magistratura penale abbia proceduto anche al sequestro preventivo delle società, nominando all'uopo un amministratore giudiziario, la cui nomina avrebbe dovuto rendere di per sé illegittima e comunque superata l'interdittiva antimafia;

a giudizio dell'interrogante, atteso che anche gli ultimi accadimenti sembrano continuare a far ritenere che sia in atto un'operazione che, dietro l'apparente copertura delle disposizioni legislative preordinate ad evitare il pericolo di infiltrazioni mafiose, voglia in realtà eliminare dal mercato degli appalti, afferenti alla sicurezza, un concorrente affidabile e qualificato, è necessario che venga fatta celermente chiarezza,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, non ritengano urgente e doveroso verificare eventuali responsabilità sul piano amministrativo e disciplinare, in relazione a quanto descritto in premessa e, conseguentemente, assumere ogni opportuna iniziativa volta ad evitare che il disegno progettato in danno delle cooperative citate si concluda sfavorevolmente alle stesse, in spregio anche degli interessi pubblici che non sembrano essere stati tutelati.

(4-04595)

(30 settembre 2015)

MINZOLINI. - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la Prefettura di Roma ha emesso, in data 16 ottobre 2014, l'interdittiva prot. n. 234639/2014 ai sensi dell'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 attestante la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazioni mafiose previste nei confronti della "Città di Roma Metronotte società cooperativa", con sede in Roma via Quintino Sella n. 20, e dell'istituto di vigilanza "Nuova Città di Roma società cooperativa", con sede a Guidonia Montecelio (Roma) via della Tenuta del cavaliere n. 1;

successivamente, la Prefettura di Roma, ancorché l'interdittiva abbia sterilizzato ogni rapporto negoziale in essere con la pubblica amministrazione, ha pure revocato, richiamando anche l'omesso versamento IVA per l'ultimo trimestre 2012, la licenza di pubblica sicurezza nei confronti di entrambe le società, così precludendo alle stesse ogni attività anche con i privati;

al contempo il Ministero dello sviluppo economico ha revocato dopo 2 mesi e con effetto retroattivo al 16 ottobre 2014 le concessioni per l'uso delle bande radio riservate alle comunicazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi da parte delle società medesime;

tali provvedimenti sono stati oggetto di favorevoli misure cautelari, monocratiche e collegiali da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, di fronte al quale è stato documentato come i provvedimenti impugnati abbiano tutti avuto origine da informative della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura di Roma sottoscritte da un dirigente che operava in palese conflitto di interessi con le stesse cooperative per aver svolto attività di dirigente all'interno della società di vigilanza "ISSV" SpA mentre era ancora in servizio presso la Questura e poiché sua figlia proprietaria di azioni di quest'ultimo istituto di vigilanza;

la Prefettura di Roma ha ritenuto di non annullare o sospendere l'informativa negativa nonostante le società abbiano autonomamente deciso di rinnovare gli organi di amministrazione nominando personalità di elevato spessore morale e professionale e pur in presenza di un'apposita disposizione di legge (art. 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014) che privilegia la continuità dell'attività dell'azienda anche in presenza di un'informativa antimafia negativa, onde evitare che un provvedimento sommario si trasformi in vera e propria condanna senza appello, soprattutto quando nell'azienda prestino lavoro diversi soggetti (nel caso di specie sono oltre 1.000);

quasi contestualmente all'avvio del procedimento esitato dell'emissione dell'interdittiva è stata anche avviata un'ispezione straordinaria nei

confronti di altre 2 cooperative ("C.R.S.", con sede a Roma, via Val Brembana n. 1, e "Metroservice" con sede a Roma, via Quintino Sella n. 20) collegate a quelle oggetto della misura, poi concluse con la proposta della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente e quindi lo scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile;

altra ispezione, invece, non si è ancora conclusa ma è credibile che il suo esito sia identico a quello cui è giunta la prima;

i fatti descritti e già valutati, per quanto di competenza, seppure in sede cautelare, dal giudice amministrativo fanno ritenere che sia in atto, da parte dei Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico, una quantomeno superficiale e comunque sviata attività che sta eliminando dal mercato delle importanti Imprese senza che ne ricorrano effettivamente i presupposti di legge;

è opportuno chiedersi perché la Prefettura di Roma e la Questura di Roma, il Ministero dello sviluppo economico abbiano, a quanto risulta all'interrogante, addirittura velocizzato i procedimenti di revoca delle relative licenze adducendo il venir meno dei requisiti di stabilità economica e finanziaria per l'omesso versamento IVA, quando non risulta che uguale procedimento, ancorché portato a conoscenza della Prefettura di Roma, sia stato avviato pure nei confronti di altre imprese di settore che si trovano esposti per omissioni di versamento IVA di gran lunga più gravi rispetto a quello contestato alle imprese nei cui confronti sono state disposte le suddette revoke;

a puro titolo di cronaca, l'interrogante ha avuto modo di accertare come fra i clienti di una delle cooperative ingiustamente colpite da interdittiva vi siano tutti gli uffici dell'ambasciata americana, che evidentemente ha compiuto tutti i necessari controlli sull'affidabilità dell'impresa responsabile della propria sicurezza, a giudizio dell'interrogante disponendo di mezzi e notizie eguali o superiori rispetto a quelli degli uffici riferibili alle richiamate amministrazioni pubbliche;

a giudizio dell'interrogante sembra dunque essere in atto un'operazione che, dietro l'apparente copertura delle disposizioni legislative preordinate ad evitare il pericolo di infiltrazioni mafiose, voglia in realtà eliminare dal mercato degli appalti afferenti alla sicurezza privata un concorrente affidabile e qualificato, per favorire interessi privati che nulla hanno a che fare con la tutela degli interessi pubblici per i quali le citate norme sono state approvate,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano urgente e doveroso verificare, per quanto di competenza, eventuali responsabilità sul piano amministrativo e disciplinare in relazione a quanto descritto e assumere le iniziative necessarie ad evitare che il disegno progettato in danno delle

cooperative citate giunga a segno anche in spregio della tutela giudiziale già concessa alle stesse cooperative.

(4-04716)

(20 ottobre 2015)

RISPOSTA.<sup>(\*)</sup> - Con le interrogazioni 4-04595 e 4-04716 si richiama l'attenzione del Governo sulla situazione di 2 istituti di vigilanza, "Nuova città di Roma società cooperativa" e "Città di Roma Metronotte società cooperativa", nei cui confronti la Prefettura di Roma ha adottato alcuni provvedimenti afflittivi, in particolare un provvedimento interdittivo antimafia e la revoca della licenza di pubblica sicurezza. In relazione all'emanazione di tali atti, si chiede di verificare la sussistenza di eventuali responsabilità amministrative e disciplinari.

In via preliminare, si rappresenta che le 2 società sono strettamente collegate tra loro, derivando la seconda da un conferimento di ramo di azienda operato dalla prima.

Il 16 ottobre 2014 le due società sono state oggetto di un'informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Roma sulla base dei riscontri compiuti dal gruppo interforze antimafia a cui partecipano la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia. In particolare è stato accertato che la gestione dell'attività degli istituti di vigilanza era riconducibile ad un amministratore di fatto, già condannato nel novembre 2013 per reati ostativi a fini antimafia, ritenuto dall'autorità giudiziaria prestanome di un personaggio di notevole spessore criminale legato alla "banda della Magliana".

Gli accertamenti antimafia si sono innestati sulla parallela attività di controllo straordinario e monitoraggio richiesta dal Ministero nei confronti di tutti gli istituti di vigilanza, al fine di verificarne l'adeguamento ai requisiti di qualità prescritti dal decreto ministeriale n. 269 del 2010. In tale ambito, il gruppo di lavoro appositamente istituito presso la Prefettura di Roma, costituito, oltre che dalle forze di polizia, anche da referenti dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS, dell'INAIL e della Direzione territoriale del lavoro, nel corso della seduta del 23 settembre 2014 ha riscontrato diverse irregolarità a carico degli istituti di vigilanza con riferimento sia alla struttura organizzativa, sia alla condotta imprenditoriale e commerciale.

Successivamente, con atti rispettivamente del 13 e del 14 novembre 2014, è stata disposta la revoca della licenza di polizia *ex art.* 134 del te-

---

<sup>(\*)</sup> Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

sto unico delle leggi di pubblica sicurezza nei confronti dei legali rappresentanti delle 2 società. Le motivazioni di entrambi i provvedimenti poggiano sull'esistenza dell'interdittiva antimafia e sulla pendenza del procedimento penale per frode fiscale realizzata attraverso la già citata artificiosa cessione d'azienda intervenuta il 26 settembre 2012 tra la Nuova Città di Roma e la Città di Roma Metronotte (già Securintel srl), tesa ad eludere il pagamento di debiti tributari di ingente valore. La revoca della licenza relativa alla Città di Roma Metronotte è stata disposta, inoltre, in considerazione del grave inadempimento tributario per omesso versamento di IVA relativa all'anno 2012, nonché delle varie segnalazioni circa il mancato rispetto delle norme contrattuali, anche relative al superamento dei limiti di ore di lavoro straordinario. Quanto alla revoca della licenza relativa alla Nuova Città di Roma, ulteriori circostanze a supporto del provvedimento sono state: l'esistenza di una sanzione elevata nel 2012 dalla Direzione territoriale del lavoro per il superamento del limite delle ore di straordinario; le varie inadempienze relative alla copertura assicurativa e alla dotazione degli strumenti di difesa del personale.

Contro le determinazioni antimafia della Prefettura sono stati proposti numerosi ricorsi da parte dei legali rappresentanti delle società, la maggior parte dei quali ancora pendenti dinanzi al Consiglio di Stato. In 2 di tali ricorsi è stato chiesto anche l'annullamento dei provvedimenti di revoca delle licenze di pubblica sicurezza. In entrambi questi casi il Tar Lazio ha emesso sentenze di accoglimento rispettivamente il 24 e il 30 marzo 2015, avverso le quali la Prefettura di Roma ha proposto appello al Consiglio di Stato, analogamente ad altre fattispecie definite in senso sfavorevole in primo grado, originate dall'impugnativa della sola interdittiva antimafia.

In tale complicato contesto giudiziario, da ultimo il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3653 del 24 luglio 2015, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tar Lazio n. 5202 del 9 aprile 2015, ha sancito la piena legittimità dell'informativa interdittiva antimafia del 16 ottobre 2014 (con ciò confermando indirettamente anche la correttezza dell'operato della Prefettura con riferimento ai provvedimenti di revoca delle licenze di pubblica sicurezza). Nella sentenza si afferma che opportunamente, sulla base dei molteplici elementi istruttori raccolti, la Prefettura aveva ritenuto sussistente l'attualità del condizionamento mafioso. Tale ultima circostanza risulterebbe, inoltre, avvalorata dall'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 26 giugno 2015.

Con tale ultimo provvedimento, infatti, è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'amministratore di fatto di entrambi gli istituti di vigilanza, al quale è stato contestato il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di truffa, riciclaggio, appropriazione indebita, impiego di denaro di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori ed altri reati di natura tributaria. È stato anche sequestrato l'intero capitale sociale e il patrimonio aziendale delle società, per la cui gestione il Tribunale di Roma ha provveduto anche alla

nomina di un amministratore giudiziario. Contestualmente, è stata disposta la prosecuzione delle attività di ordinaria amministrazione con conseguente utilizzo dei beni aziendali, secondo le disposizioni e sotto il controllo dell'amministratore giudiziario.

Successivamente il Tribunale di Roma ha autorizzato l'amministratore giudiziario di entrambi gli istituti di vigilanza a presentare istanza per il rilascio in suo favore delle licenze di pubblica sicurezza. Il 31 agosto 2015 la Prefettura di Roma ha concesso tale licenza, assicurando in tal modo la prosecuzione delle attività societarie e, nel contempo, la salvaguardia dei livelli occupazionali.

In ordine ad un altro specifico aspetto, inerente alla mancata applicazione dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, si ritiene di non poter condividere il rilievo mosso alla Prefettura.

Intanto, va chiarito che le misure straordinarie di sostegno e accompagnamento all'impresa nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento interdittivo antimafia si configurano sempre come misure *ad contractum*, volte cioè a garantire la continuità nell'esecuzione di singoli contratti d'appalto e non possono atteggiarsi come strumento per commissariare in via generale l'attività dell'impresa. Va inoltre considerato che la loro attivazione richiede necessariamente alcuni presupposti di legge, tra i quali quello della salvaguardia dei livelli occupazionali, che nel caso di specie sono stati ritenuti insussistenti.

In merito ai livelli occupazionali, si rappresenta che il vigente contratto collettivo nazionale del settore della vigilanza prevede espressamente la "clausola sociale", in base alla quale, nel caso di subentro di altri istituti nella gestione dell'appalto dei servizi di sicurezza privata, sussiste l'obbligo di assorbire il personale impiegato dalla ditta uscente. Peraltro, circa l'applicabilità dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014 al caso di specie, la Prefettura di Roma ha espressamente interessato l'Autorità nazionale anticorruzione che ha confermato l'insussistenza dei presupposti per l'attivazione delle misure di sostegno. In ogni caso, lo specifico problema si deve intendere superato con la sopravvenuta sottoposizione delle 2 società al regime di amministrazione giudiziaria.

Alla luce di quanto detto, emerge con chiarezza come l'attività dispiegata dalla Prefettura di Roma nelle tappe amministrative della vicenda si sia sviluppata in un'articolata istruttoria che ha coinvolto, peraltro, varie amministrazioni pubbliche, tutte titolari di specifici poteri ispettivi.

Quindi, gli accertamenti esperiti e valutati non possono essere riduttivamente circoscritti ai soli rapporti inoltrati dal dirigente della Divisione polizia amministrativa della Questura di Roma che, secondo quanto so-

stenuto, si sarebbe venuto a trovare in una situazione di conflitto di interessi con gli istituti di vigilanza.

Del resto lo stesso Consiglio di Stato, nella citata sentenza, ha ritenuto destituita di qualsivoglia fondamento la censura di parte ricorrente basata sulla affermazione che la nota della Questura di Roma del 22 maggio 2014, asseritamente emessa in conflitto di interessi, avrebbe costituito “l’architrave” dell’informativa prefettizia.

Più in generale, l’attività della Prefettura è stata costantemente improntata a terzietà e obiettività e volta a garantire legalità e correttezza in un settore estremamente delicato per gli evidenti riflessi che esercita sulla sicurezza e l’ordine pubblico.

In proposito, si ribadisce che gli accertamenti nei confronti delle 2 società sono stati parte integrante di un più ampio programma di controlli disposti sulle imprese operanti nel settore della vigilanza, con il coinvolgimento delle forze di polizia e di diverse amministrazioni pubbliche. All’esito dei controlli sono stati adottati 9 provvedimenti di revoca della licenza nei confronti di altrettanti enti.

*Il Vice ministro dell'interno*

BUBBICO

(17 novembre 2015)

---

MUSSINI, MOLINARI, MASTRANGELI, GAMBARO, VACCIANO, SIMEONI, BIGNAMI, ROMANI Maurizio, ORELLANA, CASALETTO, DE PETRIS, PEPE. - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*  
- Premesso che:

già con l'interrogazione 3-00774 del 4 marzo 2014 si sollecitavano chiarimenti in merito alla rete delle istituzioni scolastiche italiane all'estero;

la rete delle istituzioni scolastiche all'estero costituisce una risorsa fondamentale per la promozione della lingua e della cultura italiana;

in un incontro che si è tenuto il 5 marzo 2015 tra sindacati e rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero degli esteri ha illustrato la proposta di tagli per il prossimo anno scolastico 2015/2016 delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;

il piano prospettato permette di raggiungere l'obiettivo di 624 posti di contingente entro il 1° settembre 2015, con un anno di anticipo rispetto alle prescrizioni della *spending review*;

l'entità dei tagli si aggirerebbe intorno alle 148 unità di personale, in particolare andrebbe a ridurre i lettori italiani nelle università straniere, tagli che rischiano di privare intere aree geografiche delle necessarie risorse per la promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana;

la scuola internazionale di Strasburgo, prestigiosa istituzione pubblica francese, costituita, grazie ad accordi bilaterali multipli, da più filiere linguistiche (italiano, inglese, tedesco, spagnolo, polacco), rappresenta un percorso di eccellenza che gli studenti seguono dalla scuola dell'infanzia fino alla fine del liceo;

le classi italiane sono frequentate in prevalenza da figli di funzionari italiani che operano presso le istituzioni europee di Strasburgo, studenti che non hanno alcuna altra possibilità di apprendere la nostra lingua nella regione, perché nella scuola europea di tipo II di Strasburgo l'insegnamento dell'italiano non è presente;

indirettamente, attraverso canali sindacali, sarebbe giunta notizia alla scuola di Strasburgo l'ipotesi di taglio di 4 posti di corsi di lingua e cultura italiana attivi presso la circoscrizione di Metz;

risulterebbe essere il ridimensionamento più elevato di tutta la Francia, nonostante nella circoscrizione la presenza della lingua italiana e l'apprezzamento per la nostra cultura siano vive e manifeste e le attività dell'ufficio scolastico siano efficienti e virtuose;

con l'ordine del giorno G100 presentato dai senatori Micheloni, Mussini ed altri, e approvato nella seduta del 28 maggio 2014, il Governo si impegna ad indicare analiticamente, per ogni singolo intervento di riduzione o riorientamento della rete estera del Ministero, i risparmi che si prevedeva di conseguire,

si chiede di sapere:

a quali sedi si riferiscano i tagli illustrati dal Ministero degli affari esteri;

quali siano stati i criteri seguiti;

se sia stato redatto un piano complessivo per i prossimi anni che indichi in modo chiaro le sedi, le discipline, e i criteri oggetto delle future soppressioni;

quale sia l'effettivo risparmio che si intende ottenere.

(4-03677)

(19 marzo 2015)

RISPOSTA. - La legge n. 135 del 2012 (di “*spending review*”) ha imposto una graduale riduzione del contingente del personale scolastico da destinare all'estero, fissandone a 624 il limite massimo di unità di personale (art. 14, comma 11, lettera *b*)), che comporta di fatto una diminuzione di 400 unità rispetto alle precedenti 1.024 stabilite prima dell'entrata in vigore della norma.

In base all'automatismo insito nella legge per cui il numero dei posti da sopprimere corrisponde al numero dei rientri del personale in scadenza di mandato, si sono dovute operare le seguenti riduzioni: per l'anno scolastico 2012/2013, 134 posti (da 1.024 a 890 unità); per il 2013/2014, 57 (da 890 a 833) e per il 2014/2015, 61 (da 833 a 772). Con decreto interministeriale del 4 luglio 2014 è stato determinato il contingente per il triennio 2014/2017 così ripartito: 772 unità, come precedentemente indicato, la dotazione per l'anno scolastico 2014/2015 e 624 unità quella per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017. L'obiettivo di 624 unità di personale all'estero è, dunque, raggiunto con l'anno scolastico 2015/2016 attraverso una riduzione di 148 posti, in prevalenza sui dottorati e sui corsi, per le ragioni citate.

Come previsto dalla normativa, questo Ministero, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede alla revisione annuale del contingente del personale scolastico all'estero. Si è dunque stabilito nel dettaglio con decreto interministeriale, registrato alla Corte dei conti, il contingente di 624 unità dell'anno scolastico 2015/2016.

La riduzione di 400 unità ha determinato una situazione molto complessa, con un innegabile impatto sulla nostra rete e sul suo funzionamento. Come per gli anni precedenti, anche per il 2015/2016 sono state operate, ove possibile, rimodulazioni al fine di contenere alcuni disagi.

La progressiva riduzione del contingente è stata fatta tenendo conto, in primo luogo, dei vincoli vigenti per le scuole statali e le sezioni italiane presso scuole straniere o internazionali. Nelle scuole statali, infatti, la normativa prevede l'invio di personale scolastico di ruolo; pertanto, le uniche riduzioni effettuate in tali istituzioni hanno riguardato le fisiologiche contrazioni di organico. È il caso, per fare un esempio, dell'accorpamento di classi per numero insufficiente di studenti. Nelle scuole straniere o internazionali, dove la presenza di docenti dall'Italia discende da accordi o intese

specifiche, non vi sono stati margini di intervento. In questa situazione è stata adottata la soluzione più praticabile, ovvero quella di sopprimere un certo numero di posti di dottorato e corsi di lingua e cultura italiana.

Per i dottorati, al fine della determinazione dei posti, si è tenuto conto per quanto possibile della presenza culturale complessiva nel Paese, considerando anche gli istituti di cultura. L'amministrazione cercherà di compensare le soppressioni con l'erogazione di un contributo finanziario alle cattedre prima dotate di un lettore, che dovrà ovviamente tenere conto degli stringenti limiti di bilancio.

Per quanto riguarda le iniziative a favore degli italiani all'estero e dei loro congiunti (i "corsi *ex lege* n. 153 del 1971"), nell'ottica di razionalizzazione dei posti, per il personale docente la priorità è stata data ai corsi integrati nelle scuole locali, soprattutto nei casi di collaborazioni con le autorità scolastiche del Paese formalizzate tramite convenzioni specifiche e nelle sedi dove non sono presenti enti gestori. Pertanto le riduzioni sono state operate presso le sedi ove, entro i limiti di bilancio del capitolo 3153, è possibile mantenere in attività la maggior parte dei corsi in questione, mediante l'assegnazione di maggiori risorse finanziarie agli enti gestori locali. E ciò per l'assunzione di personale docente *in loco*, in modo da consentire la presa in carico dei corsi precedentemente gestiti dal personale di questo Ministero in rientro. A tale proposito, e per agevolare un'ottimale formazione del personale docente assunto localmente, per il 2015 è stato ampliato l'utilizzo di neolaureati provenienti dalle università per stranieri di Siena e di Perugia e dall'università di Roma Tre, inviati presso gli enti gestori nell'ambito di un "progetto pilota" volto ad introdurre modalità formative innovative.

La ripartizione dei posti operata con la definizione del contingente per l'anno scolastico 2015/2016 rappresenta sostanzialmente, a normativa vigente, l'assetto della rete scolastica e dei lettori all'estero anche per gli anni successivi.

Il risparmio che si intende ottenere dalla ristrutturazione della rete scolastica all'estero riguarda gli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze accessorie al personale di ruolo del Ministero dell'istruzione in servizio all'estero. La dotazione complessiva iniziale del capitolo 2503 dello stato di previsione di questo Ministero ammontava nel 2014 a 53,5 milioni di euro. La legge di bilancio per il 2015 ha portato tale dotazione a 41,269 milioni di euro.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*

GIRO

(2 novembre 2015)

---

PEPE, MOLINARI, SIMEONI, DE PIN, RICCHIUTI. - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il 28 febbraio 2015 moriva in un presunto incidente stradale, tra le ore 23,30 e le 23,45, al chilometro 205,700 della carreggiata sud dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (si veda il comunicato dell'Anas), il pubblico ministero dottor Federico Bisceglia, magistrato che svolgeva indagini delicate sulle attività criminose delle ecomafie;

in data 9 marzo, un articolo del quotidiano "La Provincia di Cosenza", dall'eloquente titolo "Il giudice Bisceglia è stato eliminato", ha diffuso notizie tendenti a ricostruire una dinamica inquietante dell'incidente mortale, che invita piuttosto ad ascriverlo come sospetto omicidio;

da attendibili testimonianze oculari, il giornalista estensore dell'articolo rivela che, nei pressi del viadotto di San Leonardo (chilometri 195 della carreggiata nord dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria) alle ore 21 del 28 febbraio, cioè 2 ore e mezza prima dell'incidente in cui sarebbe incorso il magistrato, ci sarebbe stato un grave incidente stradale, con contorno di auto della Polizia, Vigili del fuoco e 118: incidente del quale non si ha riscontro;

considerato che:

alle ore 9,46 di domenica 1° marzo dalle colonne del quotidiano "il Mattino", esce il titolo: "Tragico incidente in autostrada: muore Bisceglia, il pm che indagava sul caso Fortuna e sui reati ambientali. Auto fuori strada, volo di 30 metri. Ferita nello schianto una seconda persona";

un incidente stradale che coinvolge un magistrato di tale rilievo vede un primo comunicato stampa 11 ore dopo, ad opera dell'agenzia Adnkronos, che solo alle ore 10,57 del 1° marzo pubblica il comunicato dell'Anas, il cui contenuto è assolutamente diverso da quello riportato dal quotidiano;

lo stato dei luoghi dell'incidente, che ha comportato la chiusura per 5 ore del tratto autostradale interessato, sembra a giudizio degli interroganti contraddire meccanica e modalità di svolgimento dello stesso;

dai testacoda che sono costati la vita al magistrato è uscito miracolosamente indenne il passeggero (una dottoressa, amica del magistrato): un esito non diverso da quello diversamente descritto da "il Mattino", che parla di un volo di 30 metri da un cavalcavia, per quanto più inverosimile;

considerato, inoltre, che il magistrato risulterebbe partito da una non meglio specificata località della Toscana, per poi deviare durante il tragitto in direzione dell'agro nocerino, per prelevare la dottoressa e dirigersi verso Botricello, per far visita ai propri familiari e, durante il viaggio, già nell'autostrada A3, ad una decina di chilometri da dove avrebbe trovato la morte (verosimilmente l'*autogrill*, o un'area di sosta nei suoi pressi), i 2 avrebbero fatto una sosta (così rendendo meno plausibile come motivo dell'incidente il colpo di sonno),

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti che il pubblico ministero fosse sottoposto a regime di protezione, data la delicatezza delle indagini da lui condotte ovvero, in caso negativo, per quale motivo non lo fosse, perlomeno in questa circostanza;

se risultino le circostanze descritte (ingressi nei caselli autostradali, soste nelle aree di servizio ed altre eventuali) assistite da prove (video, fotografiche o radio) utili a tracciare gli spostamenti del magistrato;

se risulti che le necessarie indagini investigative e giudiziarie stiano procedendo speditamente all'accertamento delle modalità dell'incidente, al di là del generico comunicato dell'Anas sul caso.

(4-03604)

(11 marzo 2015)

RISPOSTA. - In merito all'incidente stradale del 28 febbraio 2015, che ha causato la morte del sostituto procuratore di Napoli, Federico Bisceglia, il compartimento Polizia stradale per la Calabria di Catanzaro ha comunicato che al momento non è possibile fornire notizie approfondite in riferimento alla dinamica del sinistro in quanto il fascicolo processuale, aperto presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, è ancora nella fase delle indagini preliminari, coperte, come noto, dal segreto istruttorio.

Quanto alla chiusura dell'autostrada successivamente al sinistro, alle notizie di stampa dalle quali emergerebbe una particolare e contraddittoria dinamica degli avvenimenti; sembra opportuno precisare che non risulta agli atti della Polstrada che al chilometro 195, direzione nord, dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria si sia verificato, intorno alle ore 21 dello stesso giorno, alcun incidente stradale.

La carreggiata sud, luogo del sinistro, è rimasta totalmente chiusa al traffico solo per il tempo strettamente necessario per consentire ai vigili

del fuoco il recupero del veicolo, mentre la corsia normale di marcia è rimasta chiusa esclusivamente per il tempo necessario ad effettuare i rilievi tecnici di polizia stradale.

Non risponde al vero, inoltre, che l'incidente che ha riguardato l'autovettura del magistrato sia avvenuto con un "volo di 30 metri da un cavalcavia", in quanto il luogo del sinistro si sviluppa su un tratto di strada rettilinea, con scarpata discendente sul margine destro, non interessato da alcun viadotto.

Non risulta neanche che il dottor Bisceglia abbia effettuato una sosta presso l'*autogrill* ubicato qualche chilometro prima del sito dove si è verificato l'incidente.

L'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale del Ministero ha precisato, infine, che non risultano essere state presentate proposte per l'attivazione di dispositivi di protezione personale nei confronti del magistrato.

*Il Vice ministro dell'interno*

BUBBICO

(17 novembre 2015)

---